



Regione Toscana

Seduta n. 296/PS/VAS del 12/05/2025
Determinazione n. 4/AC/2025

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

REGOLAMENTI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI REVISIONE, AGGIORNAMENTO E PREDISPOSIZIONE

- Verifica di assoggettabilità a VAS -

Proponente: Direzione Urbanistica e sostenibilità - Settore Tutela della Natura e del Mare

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS

IL NURV

come composto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art.10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la Legge Regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la Legge Regionale 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”, L.R. 65/1997, L.R. 1/2015, L.R. 10/2010 e L.R. 65/2014”;
- la Legge Regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;

premesso che

la Regione con L.R. 22/2015 ha previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, ivi comprese le funzioni relative alle Riserve Naturali Regionali;

la L.R. 30/2015, all'articolo 50 disciplina il procedimento per l'approvazione dei Regolamenti delle Riserve Naturali Regionali (di seguito RNR), stabilendo che gli stessi vengano adottati e approvati dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I della L.R. 65/2014. Il Regolamento viene quindi assimilato dalla norma ad un atto di governo del territorio e pertanto rientra nel campo di applicazione della normativa sulla VAS;

il procedimento di revisione, aggiornamento e predisposizione dei regolamenti delle RNR, come indicato dal Proponente, costituisce un atto direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti eventualmente interessati e pertanto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito VInCA) ai sensi del paragrafo 6.3 della Direttiva 92/43/CE;

il procedimento di revisione, aggiornamento e predisposizione dei regolamenti delle RNR non costituisce inoltre quadro di riferimento per interventi rientranti nel campo di applicazione della VIA ed è pertanto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c della L.R. 10/2010;

il Proponente ha avviato la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c della L.R. 10/2010 congiuntamente alla fase preliminare di VAS di cui all'art. 23 della medesima L.R. 10/2010, in ragione della semplificazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 8 comma 5 della suddetta legge regionale;

il 20/02/2025 con nota prot. 0121157 il Proponente “*Settore Tutela della Natura e del Mare*” ha trasmesso al Presidente del NURV la documentazione per l'avvio del procedimento semplificato previsto dall'art. 8 comma 5 della L.R. 10/2010 sui “*Regolamenti delle Riserve Naturali Regionali. Revisione, aggiornamento e predisposizione*” che prevede contestualmente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2020 e la Fase Preliminare di VAS di cui all'art. 23 della medesima legge;

il 20/02/2025 con nota prot. 0120315 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall'art.10 del Regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 22/03/2025 nonché fissando per il 09/05/2025 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 12/05/2025 quale data di approvazione;

il 20/02/2025 con nota prot. 0120326 il Presidente del NURV ha avviato le consultazioni ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010, mettendo a disposizione dei soggetti con competenze ambientali (di seguito SCA) la documentazione e chiedendo contributi entro il giorno 22/03/2025;

il presente procedimento riguarda tutte le RNR istituite nel territorio regionale (di cui all'elenco ufficiale delle aree protette regionali - all'Allegato 1 del Documento operativo Annuale -DOA- 2022 approvato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2015, con D.G.R. n. 408/2022), eccetto il sistema delle RNR Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla per il quale è stato già approvato un regolamento unico con D.C.R. 30 luglio 2020, n. 53 con le integrazioni approvate con D.C.R. 27 ottobre 2021, n.94;

la L.R. 30/2015, come modificata dalla L.R.1 agosto 2016, n. 48:

- all'articolo 49 individua il regolamento della RNR quale strumento che disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva stessa e ne determina i contenuti;
- all'articolo 50 disciplina il procedimento per l'approvazione del regolamento, stabilendo che lo stesso venga adottato ed approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I della L.R. 65/2014;
- all'articolo 109 detta disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle RNR, prevedendo che la Regione provveda all'adozione dei regolamenti delle riserve ai sensi dei richiamati articoli 49 e 50 e stabilendo che, fino all'adozione degli stessi, restano fermi gli strumenti già approvati cui continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 49/1995;

in relazione al presente procedimento di verifica di assoggettabilità sono pervenute al NURV le seguenti osservazioni/contributi degli SCA e dei componenti del NURV:

1. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Servizio IX VIA - VAS – Vincolo Paesaggistico Prot. 0169333 del 13/03/2025;
2. Autorità Idrica Toscana Prot. 0173621 del 14/03/2025;
3. Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile Direzione Ambiente e risorse idriche Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali - Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale - Prot. 0179733 del 18/03/2025;
4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Prot. 0183923 del 19/03/2025;
5. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali Prot. 0187310 del 20/03/2025;
6. Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) Prot. 0188748 del 20/03/2025;
7. Raggruppamento Carabinieri biodiversità- Reparto di Lucca Prot. 0196396 del 25/03/2025;
8. Comune di Piombino Settore 3 – Politiche Ambientali e Demanio Prot. 0198556 del 25/03/2025;
9. WWF Italia ETS Riserve Naturali e Oasi WWF Laguna di Ponente di Orbetello Lago di Burano Strada Litoranea n. 35 58010 Capalbio Scalo (GR) Prot. 0200348 del 26/03/2025;
10. Comune di Livorno DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione urbana Ufficio Pianificazione, Gestione e Attuazione della Strumentazione Urbanistica Prot. 0203904 del 27/03/2025;
11. Provincia di Pisa Settore Affari e Servizi Generali Servizi Ambientali e Territoriali Prot. 0207058 del 28/03/2025;
12. Ministero della cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato Prot. 0209005 del 28/03/2025;
13. Comune di Arezzo Servizio Ambiente, Clima e Protezione civile Ufficio Tutela ambientale Prot. 0211763 del 31/03/2025;
14. Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio Prot. 0254690 del 16/04/2025;
15. Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale Prot. 0306068 del 06/05/2025 ;
16. Settore Valutazione Impatto Ambientale Prot. 0309697 del 07/05/2025;
17. ARPAT DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS - Prot. 0322079 del 09/05/2025;

non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:

1. Settore Programmazione e finanza locale;
2. Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria;
3. Settore Tutela Acqua e Costa;
4. Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio;
5. Settore Prevenzione, Salute e sicurezza, veterinaria;
6. Settore Bonifiche e siti orfani PNRR;

esaminati

i documenti per la procedura di Verifica di Assoggettabilità trasmessi dal Proponente:

- Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.

10/2010;

- Relazione generale;

- Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 10/02/2025;

le osservazioni e i contributi pervenuti dai SCA e dai componenti del NURV (agli atti d'ufficio del NURV) considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, brevemente sintetizzati nella seguente Tabella:

N.	Soggetto	Osservazione	note
1	Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	L'Unione comunica che nella seduta del 05 Marzo 2025 la Commissione VAS, ha espresso il seguente contributo: "La Commissione, considerata la specificità dell'argomento e i tempi necessari per l'approfondimento, ritiene che la procedura per la "REVISIONE, AGGIORNAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE RISERVE NATURALI" <u>debba prevedere la VAS.</u> "	La richiesta di assoggettamento a VAS non appare adeguatamente motivata sotto il profilo dei possibili effetti negativi significativi indotti dai regolamenti.
2	Autorità Idrica Toscana	L'Autorità comunica quanto segue. In relazione alle attività consentite all'interno dell'area della riserva naturale regionale (di seguito: RNR), in particolare per quel che riguarda l'eventuale presenza di trattamenti appropriati delle acque reflue derivanti da manufatti esistenti o di attività agro-silvo-pastorali, si osserva che all'interno, o nelle immediate vicinanze, di alcune RNR e rispettive "aree contigue", sono presenti captazioni di acque sotterranee e superficiali (rappresentate schematicamente nell'Allegato_1 e dettagliatamente elencate nell'Allegato_2) destinate al consumo umano ed erogate a terzi tramite pubblico acquedotto in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.); tali captazioni risultano tutelate qualitativamente dalle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, che prevedono il divieto di insediamento di specifici centri di pericolo e lo svolgimento di specifiche attività (come elencate al suddetto comma 4 e precisate nella lettera A.3, dell'Allegato A alla DGRT 872/2020) all'interno delle "zone di rispetto" delle medesime. <u>Ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii., per le suddette captazioni, ove non risulti individuata una specifica perimetrazione della "zona di rispetto", la medesima si intende definita da una circonferenza avente raggio di 200 metri, con centro nel punto di captazione ("criterio geometrico", previsto dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006). Tale perimetrazione resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e/o utilizzate in maniera discontinua (circostanza definita nel database infrastrutture del S.I.I. come "fermo impianto parziale") e decade solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I. (circostanza definita nel database infrastrutture del S.I.I. come "fermo impianto"). A tale riguardo si chiede di verificare se gli eventuali scarichi fuori fognatura delle acque reflue derivanti da manufatti esistenti e le attività agro-silvo-pastorali eventualmente effettuate all'interno delle RNR ricadano all'interno delle "zone di rispetto" come sopra definite; in questa eventualità si rappresenta che permangono gli obblighi di "delocalizzazione/messa in sicurezza" disposti dal comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito testualmente riportato: "Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. ...omissis..."), da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni dettate negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii., relativi alla regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia e ai criteri per la messa in sicurezza dei pozzi.</u> <u>Si informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla D.G.R.T. 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dai suddetti commi 4 e 5 dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006 alle aree ivi ricadenti.</u>	Il dispositivo contiene specifica raccomandazione ai fini dell'implementazione e del quadro conoscitivo a supporto dei regolamenti. Viene inoltre richiamato il dispositivo normativo riguardante gli obblighi di delocalizzazione/messa in sicurezza.
3	Regione Marche Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale	Per l'Amministrazione regionale [...] risulta che la Riserva naturale del "Sasso Simone", presente nel territorio toscano, è confinante con la Regione Marche e con il perimetro del Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello. Nel "Documento preliminare e di verifica di assoggettabilità alla VAS", al § 10.6.1 (Accordi interregionali), si evidenzia che per quanto riguarda <i>"le riserve naturali che prendono contatto con i confini di altre province e regioni, è necessario che la disciplina tenga in considerazione eventuali accordi vigenti, in corso o necessari per una gestione efficace dell'area protetta"</i>, citando esplicitamente il caso della Riserva naturale del Sasso di Simone e del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello. <u>Si suggerisce di prevedere un confronto diretto con l'Ente parco in merito alla regolamentazione della Riserva, in modo da poter tenere conto di eventuali considerazioni che dovessero essere avanzate dall'Ente per la gestione uniforme di un ambito territoriale che presenta delle convergenze nelle caratteristiche ambientali e nelle valenze naturalistiche.</u> Si auspica altresì che per interventi o progetti che dovessero interessare l'area vasta circostante il complesso del Sasso Simone e Simoncello, possa anche essere previsto un confronto tra il soggetto gestore della Riserva e l'Ente parco per eventuali analisi e valutazioni di carattere ambientale che dovessero essere richieste.	Il dispositivo contiene specifica raccomandazione.
4	Autorità di Bacino Distrettuale	[...] Verificato altresì che il procedimento non comporta modifiche alle perimetrazioni delle stesse riserve e delle aree contigue, né previsioni localizzative di opere e interventi; Rilevato che tra gli obiettivi di tutela ambientale comuni per il sistema regionale delle RN, da	

	dell'Appennino Settentrionale	introdurre ad omogeneizzazione e sostituzione di quelli presenti nei regolamenti vigenti, sono compresi: 1 Il controllo e – ove necessario - la riqualificazione degli assetti idrogeologici e geomorfologici, mediante la prioritaria mitigazione dei fenomeni di vulnerabilità, fragilità e dissesto, nonché attraverso la conservazione del patrimonio geologico con particolare riferimento per i “geositi” di interesse regionale e le altre emergenze geologiche riconosciute; 2 Il conseguimento e il mantenimento dello stato di qualità delle acque maggiore o uguale a “buono”, ai sensi della Direttiva 2000/60 CEE e del D.Lgs. 152/06, per i corpi idrici ricompresi nella riserva naturale, anche in attuazione dei piani di tutela o gestione sovraordinati...”; Rilevato infine che nel paragrafo relativo alla valutazione degli effetti ambientali è precisato: “l'aggiornamento e l'omogeneizzazione della disciplina dei regolamenti delle riserve naturali non determina, per le stesse finalità di tutela delle risorse naturali ambientali e paesaggistiche delle aree protette interessate, effetti negativi sulle risorse e le relative matrici ambientali”; si prende atto che il procedimento in oggetto risulta del tutto coerente con i temi della difesa del suolo dai rischi di alluvioni e da frana e della tutela delle acque, propri dei Piani di bacino vigenti sul territorio distrettuale (Piano di gestione delle Acque, Piano di gestione dal rischio Alluvioni e Piano per la gestione del rischio da Dissesti di natura geomorfologica, consultabili al link https://www.appenninosettentrionale.it/it/).	
5	Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali	Il Settore per quanto di competenza in materia di rischi industriali (D.Lgs. n.105/2015 e s.m.) non ha contribuito istruttori da proporre considerata l'area territoriale interessata ed il livello progettuale del Documento in esame.	
6	Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)	Il Settore trasmette le seguenti osservazioni. - È necessario che gli strumenti di gestione delle Riserve Naturali prevedano disposizioni specifiche per il controllo della fauna selvatica, sia di carattere ordinario e non, con particolare riferimento alla riduzione numerica del cinghiale in regime di sorveglianza sanitaria per il contrasto alla PSA. Detti strumenti di gestione dovrebbero tenere in considerazione, oltre alle finalità perseguite ai sensi della L.R. 30/2015, anche l'attuazione di quanto disposto dalla L.R. 3/1994 all'art. 28 bis, che prevede una gestione integrata degli ungulati su tutto il territorio regionale, anche sottoposto a regime di protezione, con finalità che vanno anche al di là della tutela della biodiversità. - Gli strumenti di gestione delle Riserve Naturali dovrebbero prevedere disposizioni di carattere omogeneo per consentire la pratica della pesca dilettantistica nelle acque interne ricadenti nelle aree protette, in quanto l'attività alieutica offre opportunità di disciplina conciliabili con le esigenze di tutela delle aree protette e costituisce un'importante forma valorizzazione e presidio del territorio, da valorizzare con un possibile coinvolgimento delle guardie ittiche volontarie. In tale ottica dovrebbe essere definito il possesso dei titoli abilitativi necessari alla pratica della pesca nelle aree protette, con riferimento alla licenza di pesca nelle acque interne di cui alla L.R. 7/2005. - Tra gli strumenti di pianificazione vigenti devono essere tenuti in considerazione i Piani ittici provinciali, vigenti ai sensi della L.R. 7/2005 art. 8 ter.	Gli elementi segnalati sono stati introdotti nel dispositivo come raccomandazioni e suggerimenti.
7	Raggruppamento Carabinieri biodiversità- Raggruppamento di Lucca	Il Raggruppamento esprime parere “favorevole” in quanto le attività programmatiche non compromettono in alcun modo la biodiversità della Zona Speciale di Conservazione e delle Aree Protette e interessano in alcun modo le aree protette gestite, da questo Reparto né contribuiscono al depauperamento di habitat o specie Natura 2000 in termini di superficie o di conservazione	
8	Comune di Piombino	Il Nucleo di Valutazione per la VIA, la VAS e la VincA nel verbale della seduta del 20/03/2025 prende atto che la redazione del documento preliminare di VAS è stata effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 10/2010 e che il NTV non ha in questa fase osservazioni e considerazioni da segnalare.	
9	WWF Italia ETS	L'Associazione rileva che [...]Nel materiale esaminato non riscontra alcuna proposta concreta relativa alla predisposizione di un nuovo Regolamento per la Riserva Naturale Regionale “Laguna di Orbetello”; pertanto, si esplicitano di seguito alcuni punti che sono ritenuti di basilare importanza da parte della scrivente Associazione per la futura gestione della Riserva stessa, in modo che essi vengano considerati e implementati nel testo di futura elaborazione. Tali proposte si basano fondamentalmente sull'attuale Regolamento, approvato con Deliberazione n.73 del Consiglio provinciale di Grosseto del 28/11/2001 e sul Piano di Gestione (approvato D. D. n° 5118 del 17/12/2007), si consiglia di: 1. tenere in considerazione anche il Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale Laguna di Ponente di Orbetello, redatto dal WWF Italia, in quanto ente gestore della suddetta RNS, il cui ultimo aggiornamento è stato inviato dal WWF Italia al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 07/10/11 - prot. AAGG 20/11. 2. Esplicitare nel nuovo Regolamento, e corredare con cartografia tematica, una zonizzazione della Riserva, con “aree a tutela integrale” e divieto di accesso e “aree adibite alla fruizione” con accesso regolamentato e con accesso libero, con contestuale ampliamento dei confini della Riserva regionale anche alla proprietà WWF, come già notificato, e adeguamento dei confini al fine di rendere unificati tutti i vincoli che insistono sul territorio. 3. Aggiornare la materia relativa a “Attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio” (art. 11 dell'attuale Regolamento) con misure che disincentivino la presenza, all'interno della Riserva e nei terreni circostanti, di aziende zootecniche, di impianti di acquacoltura e di coltivazioni intensive convenzionali che utilizzano fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i quali per dilavamento raggiungono le acque lagunari apportando i nutrienti responsabili delle gravi crisi distrofiche degli ultimi anni.	Gli elementi segnalati sono stati introdotti nel dispositivo in modo che il proponente possa valutarne il recepimento all'interno della revisione del Regolamento per la Riserva Naturale Regionale “Laguna di Orbetello”.

		4. Aggiornare la materia relativa a "Accesso e circolazione" (art. 12 dell'attuale Regolamento) con misure che disincentivano e sanzionino, oltre che il continuo sorvolo abusivo a bassa quota di ultraleggeri, anche le attività di paracadutismo con sorvolo sulla laguna, che vengono svolte utilizzando un aeromobile particolarmente rumoroso, da parte dei gestori di un'aviosuperficie presente in località La Parrina. Andrebbero anche adeguati i confini NOTAM previsti dal PdG della RNS atti a garantire tutta la superficie della Riserva regionale. 5. Aggiornare la materia relativa a "Campeggio ed Attività educative e ricreative" (art. 13 dell'attuale Regolamento) con una più stringente regolamentazione che riguardi anche le feste private organizzate all'interno della Riserva. 6. Aggiornare la materia relativa a "Scarichi-prelievi idrici" (Art. 16 dell'attuale Regolamento), in modo più restrittivo riguardo ai limiti, previsti dalle normative vigenti, dei composti biochimici presenti nelle acque di scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature o provenienti da sistemi di depurazione pubblica. Di fatto, uno degli obiettivi gestionali esplicitati nella "Relazione generale" in riferimento alla RR della Laguna di Orbetello è <i>"conservazione degli ecosistemi...tutela e difesa delle risorse naturali...con particolare riferimento alla biodiversità"</i> e, come richiamato dal PdG della Riserva <i>"L'equilibrio dell'ecosistema lagunare è minacciato da alcuni fattori di rischio...gravi problemi di eutrofizzazione; gravi morie estive di pesci, avvenute nel recente passato..."</i>. Riteniamo che la qualità e la composizione delle acque di diversa origine immesse nel bacino lagunare sia una delle materie da regolamentare non in modo generico, ma assolutamente preciso e rigoroso. Per questo motivo andrebbe disincentivata la pratica delle operazioni di "pompaggio" delle acque marine che portano in laguna i reflui scaricati dagli stabilimenti industriali nella controfossa del Fiume Albegna. 7. Aggiornare la materia relativa a "Gestione faunistica" (Art. 18 dell'attuale Regolamento) tenendo in considerazione il disturbo che l'attività venatoria in aree confinanti della Riserva, di notevolissima importanza faunistica (Stagnino e Stagnone), provoca durante il periodo venatorio alla fauna selvatica della Riserva, direttamente e indirettamente con una gestione dei livelli delle acque finalizzati all'attività venatoria incompatibili con il periodo riproduttivo degli uccelli. Nello stesso articolo andrebbe citata la scarsità nella Riserva di siti di nidificazione adatti per specie come fraterno, cavaliere d'Italia, sterna comune, fraticello, irraggiungibili da predatori terrestri, e la conseguente necessità di progettare, realizzare e mantenere isole artificiali che permettano di supplire alla distruzione antropica e/o al disturbo dei nidi da parte dei cinghiali. Nello stesso articolo andrebbe sottolineato l'aumento nella Riserva del gabbiano reale (<i>Larus cachinnans</i>) che ha interamente occupato una delle isole più adatte per la nidificazione di specie esigenti, e del cinghiale (<i>Sus scrofa</i>), con conseguente disturbo durante i periodi di nidificazione o durante il riposo dell'avifauna svernante e, tramite <i>rooting</i> e calpestamento, danneggiamento diretto dei siti di nidificazione e depauperamento-semplificazione degli habitat aperti e di pastura, con potenziali danni alla biodiversità vegetale e animale. 8. Rivedere la materia relativa a "Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora" (Art. 19 dell'attuale Regolamento) e prevedere una adeguata zonizzazione, che dovrà essere esplicitata da una cartografia tematica, comprendente le aree dove poter svolgere attività di raccolta (di funghi in particolare), in quanto è stato rilevato che, nei momenti dell'anno in cui questa attività è intrapresa da un gran numero di persone, si possono riscontrare eccessivi gradi di frequentazione in aree di importanza ecologica. 9. Prendere in esame, nella materia "Riprese fotografiche e cinematografiche" (Art. 20 dell'attuale Regolamento), lo specifico caso di riprese effettuate con droni, sulla base delle normative attualmente vigenti e della zonizzazione ENAC. Ovviamente tali indicazioni non possono che essere parziali, in quanto esse non sono fondate su nessuna proposta consultabile e valutabile, quindi ci riserviamo di fornire un contributo definitivo e più circostanziato quando verremo resi partecipi delle proposte specifiche che saranno alla base del nuovo Regolamento.	
10	Comune di Livorno	Il Nucleo di Valutazione nel verbale redatto nella seduta del 18/03/2025 comunica che a seguito di quanto esaminato e sulla base delle analisi e delle verifiche istruttorie condotte sulla documentazione presentata e tenendo conto delle valutazioni contenute nel Documento Preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS riportate in sintesi nel verbale medesimo, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato I della L.R. 10/2010, <u>condivide l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica</u> , ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, del procedimento di revisione, aggiornamento e predisposizione dei regolamenti delle riserve naturali regionali.	
11	Provincia di Pisa	L'Amministrazione provinciale dopo aver richiamato l'attuale edizione del PTC provinciale di Pisa approvato con DCP n7 del 16/03/2022 conformato al PIT/PR e alla LR 65/2014 esprime le proprie considerazioni conclusive: La provincia nel PTC attraverso obiettivi e indirizzi incentiva: - la promozione di nuove Riserve Naturali ed Aree Protette d'Interesse Locale (A.N.P.I.L.) ed il sostegno delle attività previste nei regolamenti; - l'individuazione di aree protette nel territorio provinciale quali luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-ambientale con particolare riguardo alla diminuzione degli input, alla tipizzazione dei prodotti ed alla stessa conservazione del paesaggio; - il mantenimento di direttrici di connettività da ricostruire e/o da riqualificare tra ecosistemi forestali isolati nel paesaggio agricolo; la conservazione degli ecosistemi forestali costituisce l'indirizzo prioritario per le vaste tenute costiere del Tombolo e di San Rossore, e per le pinete del Tombolo di Cecina, con particolare attenzione al controllo delle fitopatologie, degli incendi e del carico di ungulati (prioritario e molto urgente), e alla conservazione delle storiche pinete d'impianto; - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali, con particolare attenzione ai nodi forestali della rete ecologica costituiti dalle foreste costiere delle tenute	

		di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli (nodo primario con boschi planiziali, palustri e pinete costiere), dai versanti del Monte Pisano (nodo primario con castagneti e pinete), dai versanti settentrionali dei Monti Livornesi e dalle colline ad est di Palaia (nodi secondari); nonché mantenere le direttrici di connettività tra ecosistemi forestali isolati nel paesaggio agricolo della Valle del Torrente Fine ed in Valdera (direttrici di connettività da riqualificare); - la ricostruzione degli ecosistemi fluviali e ripariali dei Fiumi Arno e Serchio, del torrente Fine e del medio e basso corso del fiume Era (con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare", così come individuate nella carta della rete ecologica), attraverso il miglioramento del loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, la riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale; - la salvaguardia dei valori storico-testimoniali, percettivi ed ecologici delle porzioni di territorio comprese nella fascia pedemontana dei Monti di Castellina (attorno a Santa Luce, tra Colle Montanino, Parlascio, Ceppato, Casciana e nei pressi di Chianni) attraverso il mantenimento delle relazioni paesistiche tra nuclei storici e mosaici agricoli tradizionali (nodi degli agroecosistemi nella carta della rete ecologica); - la gestione conservativa delle aree umide e planiziali costituisce una priorità per le zone interne a tutti i Siti Natura 2000 e al sistema regionale di aree protette, ma deve rappresentare un obiettivo anche per le altre aree umide; - la promozione della corretta gestione e fruizione del patrimonio naturale. Infine l'Amministrazione provinciale evidenzia gli aspetti del PTC da aggiornare in Coerenza al Piano inerente le riserve Naturali Regionali proposto.	
12	Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato	La Soprintendenza per quanto di competenza, trasmette il contributo <u>per la definizione della portata e del livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale</u> e comunica quanto segue: - si ritiene debbano essere elencati e graficizzati all'interno della documentazione di piano tutti i vincoli presenti nelle Riserve naturali regionali ai sensi della Parte II e III del Codice oltre alle aree contigue, Rete Natura 2000, SIC_ZSC, considerato che "la sovrapposizione tra riserve naturali regionali e la rete natura 2000 comporta che i regolamenti debbano tener conto delle criticità rilevate per i Siti Natura 2000 attraverso le Del G.R. 644/2004. 454/2008 e 1223/2015 nonché misure aggiornate per i SIC -ZSC (...)" (cfr. pg. 173 del documento preliminare); - si ritiene che debba essere maggiormente implementata la sezione relativa alla coerenza con altri piani e programmi inserendo una sezione che indichi le relazioni con i piani strutturali e operativi dei Comuni, in particolare se conformati ai sensi dell'art. 21 del PIT-PPR, all'interno dei quali ricadono le aree protette; - si ritiene necessario un approfondimento della sezione relativa al patrimonio storico culturale architettonico e paesaggistico (cfr. pg. 8.6 pg. 173 del Documento preliminare) sia inserendo gli aspetti archeologici sia prevedendo nei regolamenti un' apposita disciplina per i beni tutelati ai sensi della Parte II e III del Codice, sia comprendendo anche gli elementi di valore storico testimoniale presenti nelle riserva naturale regionale di interesse (ponti, muretti a secco, casali, strutture rurali, viabilità storica anche minore) in parte citati a pag. 179 del Documento preliminare, assoggettati o meno alle disposizioni del codice, in quanto componente fondamentale del patrimonio territoriale; - si ritiene che debbano essere valutati con maggior livello di approfondimento tutti gli impatti significativi, anche potenziali, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei; - si ritiene che siano altresì da valutare gli effetti positivi e negativi del piano e delle azioni strategiche in relazione alla specifica disciplina delle Schede degli Ambiti di Paesaggio e con puntuali riferimenti a quella contenuta nell'Elaborato 8B, tenendo conto dei principi di tutela sanciti dalla disciplina del PIT/PPR; - si ritiene necessario inserire una sezione relativa alla descrizione delle misure di monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dalla predisposizione dei regolamenti delle Riserve naturali, attraverso la definizione di specifici indicatori qualitativi e quantitativi.	La richiesta di assoggettamento a VAS non appare adeguatamente motivata sotto il profilo dei possibili effetti negativi significativi indotti dai regolamenti. Gli elementi di approfondimento richiesti potranno tuttavia trovare trattazione all'interno del documento di verifica di conformità al PIT-PPR richiamato nell'osservazione n. 14.
13	Comune di Arezzo	L'Amministrazione comunale comunica che la documentazione presentata è stata esaminata e che, nella seduta del 20/03/2015, il Nucleo di Valutazione si è espresso evidenziando quanto segue. <i>"Il Nucleo concorda con le considerazioni generali e rileva che, data la documentazione trasmessa, non risulta possibile formulare un parere specifico in merito alle ricadute sul territorio del Comune di Arezzo".</i>	
14	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	Il Settore comunica che con DCR n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l'integrazione paesaggistica del PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR). La Disciplina di PIT/PPR all'art.20 comma 1 dispone: <i>"Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice".</i> Ciò premesso il Settore evidenzia che alla documentazione allegata all'Avvio del procedimento di cui trattasi emergono i seguenti contenuti riguardanti la conformazione al PIT/PPR dei Regolamenti delle Riserve Naturali Regionali: <i>"... le riserve naturali regionali sono disciplinate, oltre che dall'atto di istituzione (art. 46) e dalle prescrizioni generali stabilite dalla stessa LR 30/2105 (art. 48), mediante l'approvazione del "Regolamento". ..."</i> <i>Il Regolamento infine si conforma, per quanto attiene alla tutela del paesaggio e al</i>	Ai fini della conformazione al PIT-PPR il dispositivo richiama quanto evidenziato dal Settore competente.

		<u>recepimento della disciplina dei "Beni paesaggistici", al PIT con valenza di PPR (di cui all'art. 88 della LR 65/2014) e detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle Province, della Città Metropolitana e dei Comuni (art. 49, commi 6 e 7 della LR 30/2015..."</u> <u>Ai sensi dell'art. 49 c. 7 della L.r. 30/2015, il regolamento della Riserva naturale regionale si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014."</u> <u>Considerato che l' Allegato G "Linee guida per la redazione del documento di verifica di conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico" alla Decisione della Giunta Regionale n. 52 del 15/9/2020:</u> - individua le tipologie di piano o programma che devono necessariamente effettuare la verifica di conformazione al PIT-PPR; - fornisce indicazioni in merito alle Sezioni della Disciplina del PIT-PPR rispetto alle quali deve essere esplicitata la conformazione e agli Strumenti di supporto alla verifica di conformazione al PIT-PPR. <u>si invita ad integrare la documentazione con riferimento alla sopra richiamata decisione di Giunta e al relativo allegato, ai fini della conformità al PIT-PPR.</u>	
15	Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale	Il Settore comunica quanto segue: - in materia di Energia Sostenibilità ambientale e neutralità climatica i "Regolamenti delle Riserve Naturali Regionali. Revisione, aggiornamento e predisposizione" risultano coerenti e, conseguentemente, il settore non ha contributi istruttori da proporre considerato anche il livello progettuale. - in materia di Inquinamenti Fisici con riferimento al Regolamento di attuazione della L.R. 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, si evidenzia l'interconnessione tra classificazione acustica del territorio e pianificazione territoriale per cui è necessario garantire il coordinamento tra i piani comunali di classificazione acustica e gli strumenti urbanistici comunali. In particolare gli indirizzi per il suddetto coordinamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 unitamente all'Allegato 3 del Regolamento, che definisce le linee guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica oltre che sulla localizzazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario), delle zone industriali, delle attività a grande impatto acustico e delle infrastrutture di trasporto. Dalla lettura della documentazione trasmessa il Settore <i>concorda nell'invito ai Comuni interessati ad una verifica della congruenza del Piano di Classificazione Acustica con la destinazione delle aree in oggetto, finalizzata all'aggiornamento di tale strumento di pianificazione.</i> Il Settore ricorda infine che in data 24 marzo 2022 è stato emanato il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MITE, oggi MASE, avente per oggetto la "Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194". <u>Per quanto le zone silenziose ai sensi del suddetto decreto non siano, ad oggi, ancora state individuate si suggerisce l'inserimento di un richiamo alla necessaria conformazione delle disposizioni regolamentari, e le successive fasi attuative, alle zone silenziose che verranno eventualmente individuate sulla base della vigente normativa nazionale.</u>	Gli elementi segnalati sono stati introdotti nel dispositivo come raccomandazioni e suggerimenti.
16	Settore Valutazione Impatto Ambientale	Il Settore comunica che sulla base delle informazioni desunte dalla documentazione trasmessa, non si ravvisano attività che possano rientrare nelle competenze del settore medesimo.	
17	ARPAT	L'Agenzia regionale nel contributo trasmesso riporta alcune osservazioni con riferimento a quanto esposto nel DP per le varie tematiche ambientali: - RISORSE IDRICHE: <u>Acque superficiali:</u> 1. Viene evidenziato come debba essere posta massima attenzione riguardo la diffusione di specie vegetali non autoctone e invasive che possono essere accidentalmente introdotte attraverso movimento mezzi o movimento di terra o modifiche delle condizioni micro-stazionali; 2. Viene suggerito di prevedere monitoraggi a cadenza periodica utili a valutare la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi naturali ed in grado di individuare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone su eventuali aree di intervento e per la protezione di eventuali specie endemiche e rare. 3. E' inoltre ritenuto necessario: - che sulla vegetazione circostante eventuali aree di intervento vengano individuati precocemente sintomi di infestazione, in particolare per fitopatologie oggetto di decreti di lotta obbligatoria sul territorio nazionale e per fitopatologie indotte dall'attività dei mezzi (per esempio attacco di parassiti a seguito di ferite o scortecciamenti); - praticare una gestione forestale sostenibile, favorire il ritorno al pascolo nelle aree naturali, contrastare l'abbandono delle superfici agricole ritornando ad attività agricole biologiche, contrastando la diffusione di specie alloctone (ad esempio popolamenti di Robinia Pseudo acacia) e aliene invasive. 4. Infine per quanto sottolineato nel DP circa il fatto che <i>«le norme di tutela vigenti all'interno della Riserva Naturale possono contribuire al miglioramento e al mantenimento (se già con giudizio di qualità ≥ BUONO) dello stato di qualità delle acque dei tratti che attraversano l'area protetta ...»</i> viene richiamato quanto osservato nell'allegato al contributo di cui trattasi relativamente alle acque superficiali per le singole riserve dei vari territori provinciali. <u>Acque sotterranee:</u> 5. in riferimento alla presenza, all'interno e all'intorno delle Riserve, di captazioni di acque	Gli elementi segnalati sono stati introdotti nel dispositivo come raccomandazioni e suggerimenti. Il contributo di ARPAT, vista la presenza di elementi grafici e immagini esplicative, viene comunque allegato alla presente determina per una migliore comprensione delle tematiche da parte del proponente.

	superficiali e sotterranee destinate al consumo umano si rimanda al parere di competenza di AIT, e ai dati detenuti da AIT e competenti uffici regionali. 6. Viene richiamato quanto osservato nell'allegato al contributo di cui trattasi relativamente alle acque sotterranee per le singole Riserve dei vari territori provinciali. Viene infine fatto presente che, sul sito dell'Agenzia, risultano pubblicati ad oggi anche i dati relativi allo stato delle acque fino all'anno 2023. - ECOSISTEMI E ADATTAMENTO ALLA CRISI CLIMATICA Le aree naturali strumenti essenziali per l'adattamento alla crisi climatica, grazie a una serie di funzioni che accrescono sensibilmente la resilienza dei territori quali la riduzione degli effetti estremi degli eventi alluvionali, l'assorbimento di CO₂, il contrasto all'erosione dei suoli, l'immagazzinamento della risorsa idrica, la depurazione delle acque, la mitigazione degli effetti dell'innalzamento delle temperature. Viene evidenziata la necessità di affrontare in maniera congiunta le questioni climatica ed ecologica ed elaborare strategie efficaci di adattamento che non possono prescindere da una valorizzazione e accurata gestione delle risorse naturali sottolineando il ruolo strategico che gli ecosistemi svolgono per migliorare la resilienza dei territori e ridurre gli effetti negativi di eventi climatici estremi che è fortemente evidenziato proprio nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (MASE, 2023)". - SUOLO 7. In relazione ai Siti oggetto di bonifica si rimanda a quanto risultante dall'applicativo SISBON e alle singole segnalazioni per i vari territori provinciali come osservato nell'allegato al contributo per le singole riserve dei vari territori provinciali. . 8. Analogamente si rimanda alle segnalazioni riportate in allegato per i territori provinciali per quanto riguarda le cave. - RIFIUTI 9. Viene sottolineata la nota problematica relativa alla gestione dei residui da sparo quali bossoli e pallini in piombo, che dovrà essere oggetto di valutazione anche nella futura regolamentazione. Al riguardo, si fa presente il Regolamento (Ue) 2021/57 per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. 10. Viene rinnovato il consiglio di introdurre nei regolamenti attività di sensibilizzazione degli utenti sulla corretta gestione dei bossoli e delle carcasse, come già indicato nel contributo dell'Agenzia sul documento preliminare di VAS per le RNR "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla". 11. E' inoltre ritenuto in generale necessario nell'ambito della fruizione turistica delle RNR, la predisposizione di opportuni punti di raccolta differenziata e di idonea cartellonistica e si suggerisce in generale la diffusione nell'ambito delle visite di una cultura di prevenzione nella loro produzione a favore della protezione anche delle aree naturali protette. Particolare attenzione, infine, si rende necessaria nella fruizione delle aree limitrofe, con particolare riferimento, ad esempio, alla contaminazione derivante dalla cattiva gestione di rifiuti plastici e all'uso non controllato di prodotti fitosanitari. - RUMORE L'esperienza pregressa ha messo in luce l'esistenza di disomogeneità tra i diversi PCCA comunali, con salti di classe non giustificati e assegnazioni poco compatibili con il contesto ambientale protetto, il DP recepisce la necessità che la classificazione acustica dei territori ricompresi nelle Riserve sia coerente con gli obiettivi di tutela e conservazione delle medesime, evitando assegnazioni inadeguate a classi acustiche caratterizzate da limiti emissivi elevati. Nel ricordare che le aree comprese nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (ai sensi della Legge 394/1991), nonché le aree protette regionali e i siti di interesse naturalistico individuati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.G.R n. 2/R/2014 devono essere classificate in classe I, limitatamente alle porzioni di territorio da salvaguardare per l'uso prettamente naturalistico, si ricorda che lo stesso articolo (comma 6) esclude da tale classificazione le porzioni destinate, fra le altre, ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali e a parcheggio, che pertanto devono essere ricondotte a classi acustiche più appropriate rispetto alla loro destinazione d'uso effettiva. Ciò premesso in coerenza con tale quadro normativo: 12. viene ritenuto opportuno che, nell'ambito della revisione dei regolamenti delle RNR, venga promosso dalla Regione un percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA, volto all'armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, su: 1. una verifica puntuale e aggiornata della classificazione acustica vigente per la valutazione delle disomogeneità lungo i confini comunali o all'interno delle stesse Riserve, da affrontare tramite varianti ai PCCA o attraverso azioni di risanamento acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d'uso effettive e i livelli di tutela attribuiti; 2. la riclassificazione in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente, in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, e la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori). - CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA I tracciati georeferenziati delle linee ad alta e altissima tensione presenti in Toscana sono stati intersecati con le perimetrazioni delle Riserve e delle relative aree contigue riportando in dettaglio (immagini e tabelle) tali interferenze, suddivise per Aree Vaste (Costa, Centro e Sud). Ciò premesso ritenuto utile sottolineare che i limiti di legge di campo elettromagnetico (Legge 36/1001 e relativo D.P.C.M. 8/7/2003) sono fissati a protezione della popolazione e non specifici in relazione a possibili effetti su ecosistemi 13. Viene fatto presente che tale normativa comporta, con riferimento al rispetto dell'obiettivo di qualità pari a 3 µT, corridoi (buffer) larghi 80 m (40 m + 40 m) con al centro il	
--	---	--

	tracciato della linea per le linee a 380 kV e corridoi (buffer) larghi 40 m (20 m + 20 m) con al centro il tracciato della linea per le linee a 132 kV. L'Agenzia inoltre allega al proprio contributo un elaborato che, in riferimento al territorio di ogni provincia, fornisce elementi conoscitivi e propositivi per la successiva fase di definizione dei Regolamenti delle Riserve.	
--	---	--

considerato che

il Documento Preliminare (di seguito DP):

al cap 2. *Normativa di riferimento* fornisce un inquadramento normativo e degli strumenti vigenti;

al cap. 4. *Obiettivi generali di avvio del procedimento e obiettivi comuni* individua:

- 6 obiettivi generali:

1. l'inquadramento del sistema delle RN in una rinnovata visione unitaria ed organica di livello generale, volta al superamento dei singoli confini provinciali e locali, in coerenza con le disposizioni a tal fine definite dalla L.R. 30/2015;
2. l'armonizzazione, il riordino e l'omogeneizzazione dei contenuti regolamentari vigenti, anche tenendo conto del riordino delle competenze e delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette, di cui alla L.R. 22/2015;
3. l'assunzione e il recepimento, nell'ambito dei contenuti regolamentari, degli obiettivi, delle misure di conservazione e delle altre eventuali indicazioni e disposizioni concernenti il sistema dei Siti della "Rete Natura 2000" (ZSC, ZPS, SIR);
4. la conformazione nell'ambito dei contenuti regolamentari, della disciplina statutaria del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui all'art. 88 della L.R. 65/2014, con particolare attenzione per la disciplina dei "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti.
5. la definizione e la conseguente adozione dei nuovi strumenti regolamentari per le RNR che ne sono ancora sprovvisti (Monti Livornesi, Monte Serra di Sotto, Bosco di Tanali, Sasso Simone);
6. la predisposizione, in forma essenziale e preliminare, di un omogeneo ed organico "Sistema Informativo Geografico" di supporto all'organizzazione e alla implementazione dei quadri conoscitivi e dei contenuti propositivi aventi attinenza con le disposizioni regolamentari del sistema delle RNR, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 30/2016 e alla L.R. 54/2009;

- 11 Obiettivi comuni per il sistema regionale delle riserve naturali:

1. il riconoscimento, la complessiva tutela e la valorizzazione del sistema delle RNR e del ruolo che esse svolgono quali "nodi" della rete ecologica regionale, nonché per le loro intrinseche capacità di erogazione di "servizi ecosistemici", anche quale contributo all'obiettivo più generale dell'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici;
2. la tutela e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, degli ecosistemi in tutte le loro componenti;
3. il mantenimento, la riqualificazione e ove necessario la ricostituzione degli ambienti e degli habitat favorevoli alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica, ornitica, ittica;
4. il controllo e l'eventuale contrasto all'insediamento e alla diffusione di specie aliene vegetali e animali;
5. il controllo e – ove necessario - la riqualificazione degli assetti idrogeologici e geomorfologici;
6. il conseguimento e il mantenimento dello stato di qualità delle acque maggiore o uguale a "buono", ai sensi della Direttiva 2000/60 CEE e del D.Lgs. 152/2006, mediante varie azioni;
7. il miglioramento del rapporto uomo – ambiente attraverso la promozione ed incentivazione delle attività produttive;
8. il mantenimento e la riproduzione degli agroecosistemi che costituiscono habitat rilevanti di specie mediante varie azioni;
9. la tutela, il recupero e la compatibile utilizzazione del patrimonio di beni, edifici, manufatti e strutture di interesse culturale, storico e architettonico;
10. il coinvolgimento delle popolazioni locali nelle attività di gestione e manutenzione delle riserve naturali, in forma complementare alla promozione e lo sviluppo di nuove attività economiche compatibili, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della "green economy";
11. la promozione e l'incentivazione dei programmi e delle attività di studio, indagine e ricerca scientifica, finalizzati al miglioramento del sistema di conoscenze;

al cap 5. *Analisi della coerenza esterna (piani e programmi sovraordinati e di settore)* in riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione regionale nel richiamare obiettivi e azioni dei piani e i programmi sovraordinati verifica se esistono relazioni con gli obiettivi dei regolamenti proposti (PIT/PPR, PTC, PRS, PAER, PRTE, PRQA, PRIIM, PRC, PGA, PGRA, PAI, PRB-PREC e PFV);

sempre al cap. 5 il paragrafo 5.2.3.8 *Piani di gestione dei Siti Natura 2000 nel considerare la sovrapposizione con Siti della Rete Natura 2000 e con i Siti di Importanza Regionale*, individuati dall'Allegato D della L.R. 56/2000 e ancora vigenti evidenzia che:

- nessuna Riserva presenta sovrapposizioni con ZPS;
- le uniche RNR non interessate dalla sovrapposizione con Siti della Rete Natura 2000 e con Siti della rete ecologica regionale (SIR) risultano le seguenti: Bosco di Sant'Agnese, Poggio all'Olmo, Montauto e Pietraporciana;

al *paragrafo 6.3 Analisi dello status attuale delle matrici di interesse* riporta il quadro conoscitivo delle componenti ambientali: idrica, atmosferica, suolo e sottosuolo, rumore, inquinamento elettromagnetico e inquinamento luminoso oltre alla rete viaria ed ai siti da bonificare. Altri sottoparagrafi sono dedicati alle emergenze geologiche e geomorfologiche, alle aree umide di importanza internazionale (Ramsar, 1971), alla rete ecologica regionale, agli alberi monumentali ed ai siti Unesco;

al *cap. 8. Analisi critica degli esiti dell'inquadramento del contesto di riferimento* affronta i possibili effetti della gestione di tali aree, al cap. 9 evidenzia quali possano essere gli effetti rispetto alle risorse e alle relative matrici ambientali ed al cap. 10. individua quelli che possono essere gli orientamenti per la disciplina dei regolamenti delle RNR rispetto alle componenti ambientali;

rilevato che

l'attuale sistema delle RNR è stato sostanzialmente determinato e si è quindi consolidato nel tempo in esito alle politiche di programmazione concernenti le aree protette promosse dalla Regione Toscana in applicazione e secondo i principi della previgente L.R. 49/1995, oggi abrogata e sostituita dalla più recente L.R. 19 marzo 2015 n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale). Si tratta in particolare di riserve naturali prevalentemente istituite dalle diverse province toscane, le quali hanno poi proceduto alla formazione e approvazione dei relativi strumenti regolamentari e di gestione. In funzione delle rilevanti innovazioni introdotte con la recente legge regionale, riguardanti in particolare il riordino delle competenze in materia e i contenuti assegnati ai diversi strumenti di gestione (a partire dal 01/01/2016 la Regione Toscana è subentrata alle Province ed alle Città metropolitane come soggetto gestore della Riserve regionali) la Regione Toscana ha recentemente avviato una prima fase di complessiva ricognizione del sistema regionale delle aree naturali protette, tra cui le RNR e il relativo quadro regolamentare vigente, che ha portato all'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette regionali. Dalla suddetta ricognizione è emerso che molte riserve hanno degli strumenti non conformi ai contenuti previsti dalla L.R. 30/2015 poiché approvati anteriormente al 2015 ed altre sono prive di regolamentazione tra cui la Riserva dei Monti Livornesi, per la quale vigono le misure di salvaguardia approvate con l'istituzione della stessa Riserva con D.C.R. n. 30/2020;

allo scopo di assicurare una gestione coordinata e, per quanto possibile, uniforme e semplificata delle disposizioni vigenti nelle diverse riserve naturali regionali, nonché di procedere ad un adeguamento rispetto al mutato quadro legislativo, si rende quindi necessario provvedere all'aggiornamento e alla revisione dei 35 regolamenti vigenti e 1 solo adottato, nonché alla predisposizione dei 4 regolamenti per le riserve che ne sono sprovviste;

ai sensi dell'art. 50 della L.R. 30/2015, la Regione Toscana è il soggetto competente all'approvazione dei regolamenti delle RNR. Il procedimento di approvazione prevede che il Regolamento sia adottato e approvato dal Consiglio Regionale seguendo quanto disposto al titolo II, capo I della L.R. 65/2014 (procedimento unificato per tutti gli atti di governo del territorio), previa acquisizione del parere obbligatorio della "Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità", istituita ai sensi dell'art. 9 della stessa L.R. 30/2015;

il regolamento delle riserve quale atto del governo del territorio, rientra nel campo di applicazione della L.R. 10/2010 in particolare alla Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della medesima legge;

la valutazione di Assoggettabilità a VAS di cui trattasi riguarda l'avvio del procedimento per l'aggiornamento/revisione dei regolamenti vigenti delle RNR in modo da adeguarne gli strumenti vigenti al mutato quadro normativo introdotto con la L.R. 30/2015, nonché alla predisposizione dei regolamenti per quelle riserve che ne sono prive;

considerato che

ai sensi degli artt. 12 e 14 della L.R. 30/2015 la Regione esercita le funzioni di programmazione e le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumendo come riferimento strategico il "Programma regionale di sviluppo" (PRS) di cui all'art. 7 della L.R. 1/2015 e individua altresì, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità;

la Regione, tra l'altro, "... istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana, in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all'art. 88 della L.R. 65/2014; indica inoltre le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale ed approva i regolamenti delle stesse riserve regionali ..." (art. 14 Comma 2) ed "... esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, [...] e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale ..." (art. 14 Comma 3);

il Regolamento ha un contenuto facoltativo o di tipo orientativo che deve necessariamente fare riferimento al perseguimento delle finalità generali definite per le singole riserve nei relativi atti istitutivi, nonché un contenuto obbligatorio previsto dall'art. 49 commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 30/2015; e dall'art. 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4 della L. 394/1991;

in particolare il Regolamento individua le attività vietate e le eventuali deroghe ai divieti. Individua e disciplina inoltre le aree contigue (ove presenti) ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e dell'art. 55 della L.R. 30/2015. Più in dettaglio il Regolamento definisce in particolare (Art. 49, comma 2):

- a) *la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria indicata nell'atto istitutivo;*
- b) *la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'art. 32, comma 1, della L. 394/1991;*
- c) *l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;*
- d) *la modalità di rilascio del nulla-osta, ovvero autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, nonché per le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico;*
- e) *gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.*

Il Regolamento altresì (Art. 49, comma 3):

- a) *riporta la perimetrazione dei Siti della "Rete Natura 2000" ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;*
- b) *individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del "Patrimonio naturalistico-ambientale" ed i valori riconosciuti ai sensi dei principi generali sanciti dalla LR 30/2015;*
- c) *individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;*
- d) *declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione riferite ai Siti della "Rete Natura 2000", come definite dalla Giunta regionale (ai sensi dell'art. 74 della stessa LR 30/2015) e ne può costituire piano di gestione.*

Il regolamento contiene, inoltre, la disciplina di cui all'art. 68, commi 4 bis e 4 ter, della L.R. 39/2000, concernente le attività e le corrispondenti autorizzazioni o nulla osta, previste dal Regolamento forestale della Toscana (DPGR n. 48R/2003), che devono essere assoggettate a specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti (Art. 49, comma 5 della L.R. 30/2015).

Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell'area della riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna (Art. 49, comma 6), redatta secondo le disposizioni e gli standard definiti dall'art. 13, comma 4 della stessa L.R. 30/2015.

Il Regolamento infine si conforma, per quanto attiene alla tutela del paesaggio e al recepimento della disciplina dei "Beni paesaggistici", al PIT con valenza di PPR (di cui all'art. 88 della L.R. 65/2014) e detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle Province, della Città Metropolitana e dei Comuni (art. 49, commi 6 e 7 della L.R. 30/2015);

il regolamento nello specifico e ai sensi dell'art. 49, comma 1 della L.R. 30/2015, fatte salve eventuali prescrizioni di natura sovraordinata e quelle definite ai fini del perseguimento delle finalità generali e degli obiettivi definiti dagli atti istitutivi o dallo stesso regolamento, non individua previsioni e corrispondenti disposizioni normative conformative del regime e della destinazione dei suoli, che rimangono in capo e nella competenza degli enti locali interessati; non si configura quale strumento della pianificazione territoriale o urbanistica, anche in considerazione dell'esplicito rimando all'art. 11 commi 2, 2bis, 3 e 4 della L. 394/1991 effettuato allo stesso art. 49 comma 4 della più volte citata L.R. 30/2015;

dalla lettura ed analisi della suddetta documentazione si evince che attraverso la predisposizione dei

Regolamenti delle RNR si vogliono perseguire i seguenti obiettivi generali:

- adeguamento e conformazione dei regolamenti vigenti delle riserve alle innovazioni determinate dalla disciplina regionale in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale di cui alla L.R. 30/2015;
- armonizzare ed uniformare quanto possibile i contenuti dei regolamenti in ottica di una rinnovata visione unitaria ed organica di livello regionale con il conseguente riallineamento ed aggiornamento degli strumenti e delle disposizioni regolamentari vigenti,
- recepire nell'ambito dei contenuti regolamentari degli obiettivi, delle misure di conservazione e disposizione concernenti il sistema dei Siti Rete Natura 2000; la definizione e la conseguente adozione dei nuovi strumenti regolamentari per le Riserve Naturali regionali che ne sono ancora sprovviste tra cui anche la Riserva dei Monti Livornesi;

considerato inoltre che

il nuovo inquadramento normativo (L.R. 30/2015) ha uniformato e resa omogenea la disciplina dei Parchi regionali, delle RNR e dei Siti della Rete Natura 2000, proponendo una visione maggiormente articolata ed integrata degli strumenti per la tutela e la gestione dell'ambiente naturale, perseguendo in particolare *“... la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza ...”* (Art. 1 C. 1 L.R. 30/2015) individuando fra le componenti essenziali del *Patrimonio naturalistico e ambientale* regionale, il *sistema regionale delle aree naturali protette (Parchi regionali e Riserve Naturali regionali)*; il *sistema regionale della biodiversità (Siti della Rete Natura 2000, Aree di collegamento ecologico funzionale, Zone umide di importanza internazionale)*; tra queste componenti ambientali le RNR ai sensi dell'art. 4 della stessa L.R. 30/2015 *“... sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi ...”*;

la revisione, aggiornamento e predisposizione dei regolamenti delle RNR si sviluppa non solo a seguito del nuovo inquadramento normativo ma al fine di assicurare una gestione coordinata delle RNR e, per quanto possibile, di uniformare e semplificare le disposizioni vigenti contenute nei diversi Regolamenti ed eventuali Piani di Gestione (di seguito PdG), nonché di procedere al complementare aggiornamento dei diversi dispositivi normativi in relazione al mutato quadro di riferimento legislativo;

nell'appendice “B” alla Relazione generale sono riportati in sintesi gli strumenti regolamentari e di gestione di ogni singola RNR;

allo stato attuale risultano approvati dalle Province in vigenza della ex L.R. 49/1995 e in qualità di soggetti gestori delle “Riserve Naturali” (di seguito RN) n. 8 regolamenti per complessive 37 Riserve (alcuni regolamenti disciplinano infatti, in forma omogenea e aggregata, più riserve naturali). Inoltre:

- la riserva naturale “Oasi della Contessa” ha un Regolamento solo adottato ma non approvato dalla Provincia di Livorno, ai sensi dell'abrogata L.R. 49/1995;
- 4 riserve naturali risultano sprovviste di Regolamento (Riserve Bosco di Tanali, Monte Serra di Sotto, Sasso di Simone e Monti Livornesi). Tra queste si precisa che nella riserva Monti Livornesi sono attualmente vigenti le misure di salvaguardia approvate con l'istituzione stessa della riserva, naturale di cui alla DCR n. 30/2020;
- per le riserve naturali “Lago di Sibolla” e “Padule di Fucecchio” il relativo regolamento unico è stato approvato dalla Regione, con DCR n. 53/2020, ai sensi della LR 30/2015;

solo n. 14 Regolamenti sono dotati e corredati delle relative cartografie dei perimetri dell'area protetta e dell'eventuale area contigua, pertanto per i restanti regolamenti si deve fare riferimento ai perimetri ancora riportati negli atti istitutivi. Inoltre n. 11 Regolamenti sono corredati di cartografie o documenti di quadro conoscitivo, mentre solo n. 7 Regolamenti definiscono una “zonizzazione” interna dell'area protetta (che, tranne in un solo caso, non risulta tuttavia coerente con le disposizioni a tal fine indicate dalla L. 394/1991) cui sono associate specifiche disposizioni normative, mentre un solo regolamento definisce e prevede specifici interventi (previsioni localizzative) da realizzare nella riserva;

sono stati altresì formalmente approvati dalle province n. 21 PdG delle riserve naturali , anche correlati alle diverse regolamentazioni omogenee o alle forme di gestione individuate a livello provinciale o interprovinciale (quindi con analoghe metodologie e contenuti di restituzione e di dettato normativo), in attuazione delle disposizioni dei relativi Regolamenti. Tutti i PdG sono dotati e corredati di documenti e cartografie di quadro conoscitivo e definiscono altresì specifici interventi (non necessariamente localizzativi) da realizzare nella riserva. Nessuno dei PdG propone una zonizzazione interna della riserva naturale coerente alle disposizioni

definite dalla L. 394/1991, tuttavia n. 12 di questi propongono un'articolazione interna (generalmente declinata sulla base dei tematismi contenuti nelle carte della vegetazione e dell'uso del suolo) cui sono attribuite specifiche disposizioni normative e di gestione. Infine n. 7 Regolamenti sono integrati con altri strumenti regolativi, di gestione o attuazione diversamente denominati (determinazioni, protocolli, intese, accordi di programma, piani o programmi di azione, ecc);

dalla ricognizione delle vigenti RNR risulta che delle 47 RNR ad oggi istituite nel territorio regionale, 5 ricadono su due province pertanto nel mutato quadro delle competenze le RNR sono di fatto 42:

- n. 7 riserve naturali in provincia di Arezzo;
- n. 1 riserva naturale in provincia di Firenze e in provincia di Pistoia;
- n. 13 riserve naturali in provincia di Grosseto, di cui n. 4 ricadenti anche nella provincia di Siena;
- n. 3 riserve naturali in provincia di Livorno;
- n. 1 riserva naturale in provincia di Lucca;
- n. 6 riserve naturali in provincia Pisa;
- n. 1 riserva naturale in provincia di Pistoia e in provincia di Firenze;
- n. 1 riserva naturale in provincia di Prato;
- n. 14 riserve naturali in provincia di Siena, di cui n. 4 ricadenti anche nella provincia di Grosseto;

valutato che

il DP delinea il quadro normativo di riferimento, descrive il quadro conoscitivo di orientamento predisposto per questa fase iniziale e definisce le finalità, gli obiettivi e le azioni per la rinnovata articolazione regolamentare e contiene, ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L.R. 10/2010, le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della medesima L.R. 10/2010;

il DP e l'istruttoria condotta hanno messo in evidenza che non sono attesi effetti negativi significativi sull'ambiente, il paesaggio e la salute umana dalla predisposizione e attuazione dei Regolamenti delle Riserve Naturali;

le aree protette sono territori ricchi in biodiversità e costituiscono una componente essenziale per la conservazione della natura e l'adattamento alla crisi climatica oltre alla promozione di uno sviluppo economico compatibile con la tutela delle risorse naturali e la sperimentazione e diffusione di buone pratiche;

è necessario per un'efficace conservazione della biodiversità ed il rafforzamento della resilienza ridurre i fattori di pressione esistenti adottando una serie di raccomandazioni;

esprime il seguente provvedimento di verifica

la REVISIONE, AGGIORNAMENTO E PREDISPOSIZIONE dei REGOLAMENTI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

è ESCLUSA da Valutazione Ambientale Strategica

con le seguenti RACCOMANDAZIONI e INDICAZIONI

per la futura fase di definizione dei Regolamenti nell'ottica di incrementare la loro efficacia per la conservazione della biodiversità e per il rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso la riduzione dei fattori di pressione esistenti

1) Componente risorsa idrica

1.1 Con riferimento alle captazioni di acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano ed erogate a terzi tramite pubblico acquedotto in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.) si evidenzia che tali captazioni risultano tutelate qualitativamente dalle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, che prevedono il divieto di insediamento di specifici centri di pericolo e lo svolgimento di specifiche attività (come elencate al suddetto comma 4 e precisate nella lettera A.3, dell'Allegato A alla D.G.R. 872/2020) all'interno delle "zone di rispetto" delle medesime.

Si rimanda al contributo di AIT (vedi Tabella punto 2) per gli elementi di dettaglio circa la perimetrazione delle "zone di rispetto".

Si raccomanda al Proponente di verificare se gli eventuali scarichi fuori fognatura delle acque reflue derivanti da manufatti esistenti e le attività agro-silvo-pastorali eventualmente effettuate all'interno delle RNR ricadano all'interno delle "zone di rispetto" come sopra definite; in questa eventualità si rappresenta che permangono gli obblighi di "delocalizzazione/messa in sicurezza" disposti dal comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni dettate negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii., relativi alla regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia e ai criteri per la messa in sicurezza dei pozzi.

1.2 Acque superficiali:

Nella documentazione fornita dal proponente sono contemplate le misure di intervento e di tutela delle aree destinate alla conservazione della biodiversità, in parte riprese dai Piani di gestione declinati per ogni area di riserva. Tra le finalità del procedimento in oggetto, assumono particolare rilevanza di carattere ecologico per gli ecosistemi acquatici:

- il controllo e l'eventuale contrasto all'insediamento e alla diffusione di specie aliene invasive vegetali e animali che possono compromettere la salvaguardia degli ecosistemi stessi;
- il conseguimento e il mantenimento dello stato di qualità ambientale delle acque maggiore o uguale a "Buono", ai sensi della Direttiva 2000/60 CEE e del D.Lgs. 152/2006, per i corpi idrici ricompresi nella Riserva Naturale, anche in attuazione dei piani di tutela o gestione;
- la regolamentazione del prelievo e dell'uso delle acque ai fini del mantenimento del deflusso ecologico e, in particolar modo in risposta alle modifiche degli areali di precipitazione e all'innalzamento della temperatura media dei corsi d'acqua;
- la corretta gestione delle opere e delle infrastrutture di regimazione e di mitigazione del rischio idraulico;
- il contrasto o mitigazione degli interventi e delle opere di trasformazione o alterazione morfologica e funzionale dei corpi idrici;
- il controllo e corretta gestione dei fattori di pressione diffusi e puntuali determinati dalle attività antropiche locali e da dotazioni territoriali, infrastrutturali, ecc. che interferiscono sulla qualità delle acque.

Al proposito **si evidenzia** che debba essere posta massima attenzione riguardo la diffusione di specie vegetali non autoctone e invasive che possono essere accidentalmente introdotte attraverso movimento mezzi o movimento di terra o modifiche delle condizioni micro-stazionali.

Si suggerisce al Proponente di prevedere monitoraggi a cadenza periodica utili a valutare la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi naturali ed in grado di individuare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone su eventuali aree di intervento e per la protezione di eventuali specie endemiche e rare.

Si ritiene inoltre necessario che sulla vegetazione circostante eventuali aree di intervento vengano individuati precocemente sintomi di infestazione, in particolare per fitopatologie oggetto di decreti di lotta obbligatoria sul territorio nazionale e per fitopatologie indotte dall'attività dei mezzi (per esempio attacco di parassiti a seguito di ferite o scortecciamenti).

Si ritiene necessario praticare una gestione forestale sostenibile, favorire il ritorno al pascolo nelle aree naturali, contrastare l'abbandono delle superfici agricole ritornando ad attività agricole biologiche, contrastando la diffusione di specie alloctone (ad esempio popolamenti di Robinia Pseudo acacia) e aliene invasive.

Si sottolinea il fatto che nel DP viene dichiarato che *«le norme di tutela vigenti all'interno della Riserva Naturale possono contribuire al miglioramento e al mantenimento (se già con giudizio di qualità ≥ BUONO) dello stato di qualità delle acque dei tratti che attraversano l'area protetta attraverso la riduzione delle pressioni e dei fattori di impatto e una corretta gestione della fascia ripariale e della naturale idromorfologia del corso d'acqua»*.

Si veda anche quanto osservato nell'Allegato al contributo ARPAT, parte integrante del presente provvedimento relativamente alle acque superficiali per le singole riserve dei vari territori provinciali.

1.3 Acque sotterranee:

Relativamente a questa componente **si chiede** al Proponente di prendere in considerazione, per le singole Riserve dei vari territori provinciali, quanto richiamato nell'allegato al contributo di ARPAT, parte integrante del presente provvedimento.

2) Componente flora fauna ecosistemi

2.1 Con riferimento alla Riserva naturale del "Sasso Simone", presente nel territorio toscano, confinante con la Regione Marche e con il perimetro del Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello **si raccomanda** al Proponente:

- **di prevedere** un confronto diretto con l'Ente parco in merito alla regolamentazione della Riserva, in modo da poter tenere conto di eventuali considerazioni che dovessero essere avanzate dall'Ente per la gestione

uniforme di un ambito territoriale che presenta delle convergenze nelle caratteristiche ambientali e nelle valenze naturalistiche;

- per interventi o progetti che dovessero interessare l'area vasta circostante il complesso del Sasso Simone e Simoncello, **possa essere previsto** un confronto tra il soggetto gestore della Riserva e l'Ente parco per eventuali analisi e valutazioni di carattere ambientale che dovessero essere richieste.

2.2 Con riferimento alla fauna selvatica **si raccomanda** al Proponente di prevedere negli strumenti di gestione delle Riserve Naturali:

- disposizioni specifiche per il controllo della fauna selvatica, sia di carattere ordinario e non, con particolare riferimento alla riduzione numerica del cinghiale in regime di sorveglianza sanitaria per il contrasto alla PSA. Dette disposizioni dovrebbero tenere in considerazione, oltre alle finalità perseguite ai sensi della L.R. 30/2015, anche l'attuazione di quanto disposto dalla L.R. 3/1994 all'art. 28 bis, che prevede una gestione integrata degli ungulati su tutto il territorio regionale, anche sottoposto a regime di protezione, con finalità che vanno anche al di là della tutela della biodiversità;

- disposizioni di carattere omogeneo per consentire la pratica della pesca dilettantistica nelle acque interne ricadenti nelle aree protette in quanto l'attività alieutica offre opportunità di disciplina conciliabili con le esigenze di tutela delle aree protette e costituisce un'importante forma di valorizzazione e presidio del territorio; si chiede di valutare anche il possibile coinvolgimento delle guardie ittiche volontarie. In tale ottica dovrebbe essere definito il possesso dei titoli abilitativi necessari alla pratica della pesca nelle aree protette, con riferimento alla licenza di pesca nelle acque interne di cui alla L.R. 7/2005.

2.3 Nella redazione dei singoli Regolamenti **si raccomanda** di tenere in considerazione i Piani ittici provinciali, vigenti ai sensi della L.R. 7/2005 art. 8 ter.

2.4 Con riferimento alla predisposizione di un nuovo Regolamento per la Riserva Naturale Regionale "Laguna di Orbetello" **si raccomanda** al Proponente di prendere in considerazione quanto segnalato nel contributo del WWF (vedi Tabella punto 9) dal punto 1 al punto 9.

3) Componente rumore

3.1 Nel comunicare al Proponente che in data 24 marzo 2022 è stato emanato il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MITE, oggi MASE, avente per oggetto la "Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194", seppure le zone silenziose ai sensi del suddetto decreto non siano, ad oggi, ancora state individuate **si suggerisce** l'inserimento di un richiamo alla necessaria conformazione delle disposizioni regolamentari nelle RNR alle zone silenziose che verranno individuate sulla base della vigente normativa nazionale.

3.2 **Si raccomanda** al Proponente che, nell'ambito della revisione dei regolamenti delle RNR, venga promosso dalla Regione un percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA, volto all'armonizzazione della classificazione acustica delle aree ricomprese all'interno delle RNR, in particolare attraverso:

- una verifica puntuale e aggiornata della classificazione acustica vigente per la valutazione delle disomogeneità lungo i confini comunali o all'interno delle stesse Riserve, da affrontare tramite varianti ai PCCA o attraverso azioni di risanamento acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d'uso effettive e i livelli di tutela attribuiti;
- la riclassificazione in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente, in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, e la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori).

3.3 **Si veda anche quanto osservato nell'Allegato al contributo ARPAT**, parte integrante del presente provvedimento.

4) Componente suolo

4.1 In relazione ai Siti oggetto di bonifica **si raccomanda** al Proponente di prendere in considerazione quanto risultante dall'applicativo SISBON e le singole segnalazioni per i vari territori provinciali come osservato nell'allegato al contributo di ARPAT, parte integrante del presente provvedimento.

4.2 Per quanto riguarda le cave **si chiede** al Proponente di prendere in considerazione, per le singole Riserve

dei vari territori provinciali, quanto richiamato nell'allegato al contributo di ARPAT, parte integrante del presente provvedimento.

5) Componente rifiuti

5.1 Si raccomanda al Proponente di tenere in considerazione la problematica relativa alla gestione dei residui da sparo quali bossoli e pallini in piombo, che dovrà essere oggetto di valutazione anche nella futura regolamentazione. Al riguardo, si ricorda il Regolamento (Ue) 2021/57 per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

5.2 Si raccomanda al Proponente di introdurre nei regolamenti attività di sensibilizzazione degli utenti sulla corretta gestione dei bossoli e delle carcasse, come già indicato nel contributo dell'Agenzia sul documento preliminare di VAS per le RNR "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla".

5.3. Nell'ambito della fruizione turistica delle RNR, è necessaria la predisposizione di idonea cartellonistica informativa sulla gestione dei rifiuti da parte dei turisti. Nelle riserve naturali dovrebbe essere vietato l'abbandono di rifiuti e richiesto il trasporto a casa di eventuali rifiuti prodotti dai fruitori; la fauna selvatica è infatti attirata da odori e avanzi di cibo all'interno di cestini e bidoni di conseguenza gli animali finirebbero con l'abituarsi alla presenza di questi "punti di ristoro" e inoltre provocherebbero il continuo spandimento di rifiuti a terra.

5.4 Si suggerisce in generale la diffusione di una cultura di prevenzione nella produzione di rifiuti a favore della protezione anche delle aree naturali protette. Particolare attenzione, infine, si rende necessaria nella fruizione delle aree limitrofe, con particolare riferimento, ad esempio, alla contaminazione derivante dalla cattiva gestione di rifiuti plastici e all'uso non controllato di prodotti fitosanitari.

6) Componente Campi elettromagnetici a bassa frequenza

6.1 In relazione a tale aspetto, si ritiene utile sottolineare che i limiti di legge di campo elettromagnetico (Legge 36/1001 e relativo D.P.C.M. 8/7/2003) sono fissati a protezione della popolazione e non specifici in relazione a possibili effetti su ecosistemi.

Premesso questo, come elemento informativo si fa presente che tale normativa comporta, con riferimento al rispetto dell'obiettivo di qualità pari a 3 µT, corridoi (*buffer*) larghi 80 m (40 m + 40 m) con al centro il tracciato della linea per le linee a 380 kV e corridoi (*buffer*) larghi 40 m (20 m + 20 m) con al centro il tracciato della linea per le linee a 132 kV.

7) Componente paesaggio

7.1 Con riferimento ai contenuti riguardanti la conformazione al PIT/PPR si invita il Proponente ad integrare la documentazione nelle successive fasi di adozione e approvazione secondo i contenuti previsti dalla Decisione della Giunta Regionale n. 52 del 15/9/2020 e dal relativo Allegato G "*Linee guida per la redazione del documento di verifica di conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico*". Nella documentazione che sarà elaborata ai fini della verifica della conformazione al PIT-PPR si raccomanda di tenere in considerazione quanto segnalato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato (vedi Tabella punto 12).

8) Componente Ecosistemi e adattamento alla crisi climatica

8.1 Si raccomanda di affrontare in maniera congiunta le questioni climatica ed ecologica ed elaborare strategie efficaci di adattamento, valorizzando e gestendo le risorse naturali, stante il ruolo strategico che gli ecosistemi svolgono per migliorare la resilienza dei territori e ridurre gli effetti negativi di eventi climatici estremi, fortemente evidenziato nel PNACC-Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. A tale proposito si faccia riferimento alle *Nature-based Solutions* (NbS), che rappresentano uno degli strumenti concreti di maggior valore per proteggere, conservare, gestire in modo sostenibile e restaurare ecosistemi naturali e modificati, nonché alle azioni "non soft" indicate nel PNACC (quali: tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale per la difesa del suolo; mantenimento di pratiche tradizionali; promozione dell'agroecologia; aumento della connettività territoriale – infrastrutture verdi; gestione forestale attiva per aumentare la resilienza e la prevenzione di incendi e altri pericoli naturali – rinaturalizzazione; riqualificazione

dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termo-pluviometrici futuri; riforestazione delle aree urbane e creazione di spazi verdi all'interno delle città; riconversione terreni a zone umide costiere).

9) Sono allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, il contributo di ARPAT ed il relativo Allegato (richiamato nei punti precedenti) che riportano elementi di dettaglio come tabelle, immagini e rappresentazioni cartografiche utili al proponente per una migliore comprensione delle tematiche trattate.

ALLEGATI

Contributo di ARPAT e relativo Allegato

f.to Luigi Idili

f.to Renata Laura Caselli

f.to Marco Masi

f.to Sauro Mannucci

f.to David Tei

f.to Marco Carletti

f.to Giovanna Bianco

f.to Gianfranco Boninsegni

f.to Carla Chiodini

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

incidenza e che il regolamento non costituisca quadro di riferimento per interventi rientranti nel campo di applicazione della VIA, ci si troverebbe in una fattispecie diversa da quella dell'art. 5, comma 3, lettera b) della L.R. 10/2010; pertanto sarebbe opportuno che fosse precisata la fattispecie per cui sia stato scelto di applicare la verifica di assoggettabilità a VAS.

Trattandosi di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e contestuale fase preliminare di VAS e dunque in una fase di inizio del percorso di formazione del Piano, nella documentazione presentata sono espresse indicazioni ed intenzioni su come il proponente intenda impostare la revisione, aggiornamento e predisposizione dei Regolamenti.

Le norme di riferimento per i contenuti che devono essere presenti nei Regolamenti sono la L.R. 30/2015 (in particolare l'art. 49) e Legge 394/1991 (in particolare gli artt. 11 e 17), che sono specificate nel DP Capitolo 2 e nel DaP - Appendice "C".

Nella documentazione presentata è specificato (pag. 187 del DP) che a seguito del mutato quadro normativo che ha determinato il passaggio di competenze dalle Province alla Regione (ex L.R. 30/2015) è necessario procedere all'aggiornamento/revisione (e predisposizione ove manchino) dei regolamenti delle RNR-Riserve Naturali Regionali (ex Provinciali) *«al fine di garantire una gestione omogenea delle aree protette, assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità»*.

«La revisione e l'aggiornamento dei regolamenti delle Riserve naturali regionali ha carattere esclusivamente normativo e non contempla nuove indicazioni di natura localizzativa, fatte salve esclusivamente quelle già presenti nella disciplina vigente»; e ancora il Regolamento «non individua previsioni e corrispondenti disposizioni normative conformative del regime e della destinazione dei suoli, che rimangono, nel rispetto della disciplina degli stessi regolamenti, in capo e nella competenza degli enti locali interessati».

Il presente procedimento di aggiornamento e predisposizione dei regolamenti delle “Riserve Naturali” (RN) regionali «riguarda 40 delle complessive 42 riserve regionali, in quanto esclude formalmente l’analisi e la valutazione e la conseguente predisposizione di un nuovo regolamento per le riserve naturali del Lago di Sibolla (LU) e del Padule di Fucecchio (FI – PT), stante il fatto che i relativi regolamenti sono stati recentemente approvati dalla Regione Toscana in vigore della LR 30/2015», «peraltro, si tratta di procedere con un atto che prevede la revisione e l’aggiornamento di 36 regolamenti vigenti e la predisposizione di 4 nuovi regolamenti, con la finalità di perseguire l’organicità delle relative discipline in modo da volgere verso un omogeneo “sistema” regionale».

Nell'Appendice B contenuta nel DaP è presente una tabella con l'Elenco delle Riserve Naturali (RN) e i relativi strumenti di gestione attualmente vigenti (Regolamenti, Piani di Gestione - PdG, altri atti).

Nella documentazione è indicato che dalla ricognizione degli strumenti attualmente vigenti «*ancorché le tipologie di regolamenti vigenti siano riconducibili a 8/9 fattispecie (in ragione della uniformazione dei dettati normativi perseguita nel tempo dalle province toscane), emerge una pluralità e una significativa diversità di casi e situazioni (che richiama all'esigenza di procedere nell'ambito di un riordino del sistema regionale ad una specifica omogenizzazione e alla revisione dei relativi contenuti), in cui risalta tra l'altro, la necessità di corredare con apposite cartografie i regolamenti che ne sono sprovvisti, nonché l'esigenza di definire le modalità per il "travaso" o la traduzione dei contenuti (normativi) dei PdG all'interno della disciplina regolamentare, secondo quanto indicato dall'art. 49 della LR 30/2015*».

Gli obiettivi generali e gli obiettivi comuni (ai vari Regolamenti) del presente aggiornamento/revisione sono specificati nel DP Capitolo 4 e nel DaP Capitolo 3.

Si sottolinea l'importanza di perseguire l'obiettivo comune F: «*Il conseguimento e il mantenimento dello stato di qualità ambientale delle acque maggiore o uguale a “buono”, ai sensi della Direttiva 2000/60 CEE e del D.Lgs 152/06, per i corpi idrici ricompresi nella riserva naturale, anche in attuazione dei piani di tutela o gestione.*»

Nella documentazione (DaP, par. 3.2.) è presentata una prima ipotesi di proposta della struttura di contenuti regolamentari unificati che *«presume indicativamente la costruzione di una prima parte dedicata a definire disposizioni normative omogenee ed uniformi per tutte le riserve naturali che assicurino il raccordo, la corretta applicazione e la conformazione con il quadro di riferimento legislativo e sovraordinato vigente (precedentemente descritto), cui aggiungere una seconda parte contenente la definizione di obiettivi generali che, declinando le generiche finalità stabilite dagli atti istitutivi, determinino un quadro regolarmente aggiornato e meglio calato sulle diverse riserve ed inquadrato nel più ampio sistema*

regionale. Una ulteriore terza parte del dettato normativo dovrebbe invece essere dedicata al travaso o alla traduzione delle disposizioni normative dei regolamenti e dei piani di gestione vigenti, per i contenuti che risultano più appropriati, specifici o di dettaglio in riferimento ai caratteri delle singole riserve naturali, in ragione dei materiali e delle analisi sin qui prodotte dalle Province».

Visto quanto riportato nel DP al Capitolo 5 “Analisi coerenza esterna”, **si ricorda** al riguardo che l’art. 49 della L.R. 30/2015 dispone che il regolamento della riserva naturale è redatto «*nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale*» (comma 1) e si «*conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al Piano Paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’articolo 88 della LR 65/2014*».

Nel DP viene fatto riferimento al PRB approvato nel 2014 e all'adozione del PREC del 2023; **si segnala** al proposito che il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Piano regionale dell'economia circolare” (PRB-PREC) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 15/1/2025 con deliberazione n. 2/2025.

Al riguardo **si fa presente** che all'interno della "Relazione Piano regionale gestione rifiuti" contenuta nel PRB-PREC (capitolo 18) sono indicati i criteri e le indicazioni localizzative per gli impianti di gestione rifiuti da applicarsi:

- 1) ai nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- 2) alle modifiche di impianti esistenti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

In particolare, tra i “Criteri escludenti generali di localizzazione” (par. 18.2.1), che «... fermo restando la verifica dell'applicazione della disciplina dei beni paesaggistici nei procedimenti autorizzatori, sono da applicare alle aree nelle quali si prevede di realizzare tutti i nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e nelle quali si prevede di realizzare le modifiche degli impianti esistenti e che non rientrano nelle fattispecie di cui al capitolo 18.1.3.» sono indicate anche «2e. riserve naturali statali e regionali di cui alla legge 394/1991 ed alla legge regionale 30/2015»; inoltre tra i “Criteri escludenti di tipo specifico di localizzazione da applicare agli impianti di stoccaggio e trattamento dei veicoli fuori uso” (par. 18.2.1.3), è indicato che «... gli impianti di stoccaggio e trattamento dei veicoli fuori uso sono sottoposti ai seguenti criteri escludenti: 14e. aree di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004».

Nel DP Capitolo 6 “Inquadramento del contesto di riferimento” viene fatto riferimento, per la ricostruzione dello *status* delle matrici ambientali di interesse, all’annuario dei dati ambientali dell’Agenzia e relative banche dati.

Nel DP Capitolo 7 “Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento”, viene citata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) elencandone gli obiettivi strategici pertinenti, come riportati nella versione del 2017 della SNSvS; **si segnala** in proposito che la SNSvS è stata aggiornata ed è disponibile il testo della SNSvS 2022 ² approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) in data 18 settembre 2023.

Nel DP al Capitolo 6.3 “Analisi dello status attuale delle matrici di interesse”, al Capitolo 8 “Analisi critica degli esiti dell’inquadramento del contesto di riferimento”, al Capitolo 10 “Orientamenti per la disciplina dei regolamenti delle RNR” sono rispettivamente inquadrate le varie matrici ambientali interessate, evidenziate alcune criticità presenti e forniti alcuni *«orientamenti ed indirizzi utili per la revisione/aggiornamento della disciplina dei regolamenti vigenti»* per *«il contenimento o l’eliminazione di possibili eventuali minacce (anche potenziali e indirette)»*. Tali orientamenti ed indirizzi riprendono, in parte, quanto suggerito dall’Agenzia, nel Contributo istruttorio al Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del «Regolamento Riserve Naturali Regionali "Padule di Fucecchio" e "Lago Sibolla"».

Si riportano di seguito alcune osservazioni con riferimento a quanto riportato nel DP per le varie tematiche ambientali.

2 La SNSvS 2022 è reperibile sul sito internet del MASE al seguente link:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/SNSvS_2022.pdf.

RISORSE IDRICHE

Acque superficiali: nel DP la ricostruzione dello stato dei bacini idrografici, corpi idrici e stato di qualità ambientale delle acque superficiali viene svolta al par. 6.3.1.1. Nel DP è presente l'individuazione in forma tabellare ("Tabella 6.3-14") dei principali bacini idrografici all'interno dei quali ricadono i territori delle Riserve Naturali Regionali; inoltre è presente ("Tabella 6.3-15") un'ulteriore individuazione nella quale sono stati accorpatisi agli stessi dati per bacino idrografico di riferimento i dati del monitoraggio condotto da ARPAT sullo stato di qualità (ecologico e chimico) dei corpi idrici e le relative stazioni di monitoraggio MAS. Nella documentazione fornita dal proponente sono contemplate le misure di intervento e di tutela delle aree destinate alla conservazione della biodiversità, in parte riprese dai Piani di gestione declinati per ogni area di riserva. Tra le finalità del procedimento in oggetto, assumono particolare rilevanza di carattere ecologico per gli ecosistemi acquatici:

- il controllo e l'eventuale contrasto all'insediamento e alla diffusione di specie aliene invasive vegetali e animali che possono compromettere la salvaguardia degli ecosistemi stessi;
- il conseguimento e il mantenimento dello stato di qualità ambientale delle acque maggiore o uguale a "Buono", ai sensi della Direttiva 2000/60 CEE e del D.Lgs. 152/2006, per i corpi idrici ricompresi nella Riserva Naturale, anche in attuazione dei piani di tutela o gestione;
- la regolamentazione del prelievo e dell'uso delle acque ai fini del mantenimento del deflusso ecologico e, in particolar modo in risposta alle modifiche degli areali di precipitazione e all'innalzamento della temperatura media dei corsi d'acqua;
- la corretta gestione delle opere e delle infrastrutture di regimazione e di mitigazione del rischio idraulico;
- il contrasto o mitigazione degli interventi e delle opere di trasformazione o alterazione morfologica e funzionale dei corpi idrici;
- il controllo e corretta gestione dei fattori di pressione diffusi e puntuali determinati dalle attività antropiche locali e da dotazioni territoriali, infrastrutturali, ecc. che interferiscono sulla qualità delle acque.

Al proposito **si evidenzia** che debba essere posta massima attenzione riguardo la diffusione di specie vegetali non autoctone e invasive che possono essere accidentalmente introdotte attraverso movimento mezzi o movimento di terra o modifiche delle condizioni micro-stazionali.

Si suggerisce di prevedere monitoraggi a cadenza periodica utili a valutare la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi naturali ed in grado di individuare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone su eventuali aree di intervento e per la protezione di eventuali specie endemiche e rare.

Si ritiene inoltre necessario che sulla vegetazione circostante eventuali aree di intervento vengano individuati precocemente sintomi di infestazione, in particolare per fitopatologie oggetto di decreti di lotta obbligatoria sul territorio nazionale e per fitopatologie indotte dall'attività dei mezzi (per esempio attacco di parassiti a seguito di ferite o scortecciamenti).

Si ritiene necessario praticare una gestione forestale sostenibile, favorire il ritorno al pascolo nelle aree naturali, contrastare l'abbandono delle superfici agricole ritornando ad attività agricole biologiche, contrastando la diffusione di specie alloctone (ad esempio popolamenti di Robinia Pseudo acacia) e aliene invasive.

Si sottolinea il fatto che nel DP viene dichiarato che «*le norme di tutela vigenti all'interno della Riserva Naturale possono contribuire al miglioramento e al mantenimento (se già con giudizio di qualità $\geq$ BUONO) dello stato di qualità delle acque dei tratti che attraversano l'area protetta attraverso la riduzione delle pressioni e dei fattori di impatto e una corretta gestione della fascia ripariale e della naturale idromorfologia del corso d'acqua*».

Si veda anche quanto osservato in allegato relativamente alle acque superficiali per le singole riserve dei vari territori provinciali.

Acque sotterranee: nel DP viene fatta una sovrapposizione delle Riserve Naturali Regionali con i corpi idrici sotterranei acquisiti dal portale del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale. Su tali basi viene riportata una tabella in cui sono indicate le Riserve Naturali interessate dai corpi idrici sotterranei.

Il DP non esplicita la presenza, all'interno e all'intorno delle Riserve, di captazioni di **acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**. Si rimanda al parere di competenza di AIT, e ai dati detenuti da AIT e competenti uffici regionali, per l'implementazione del quadro conoscitivo relativo a tali punti di

captazione e relative aree di salvaguardia, ricordando che nella redazione dei Regolamenti si dovrà tenere conto delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto), all'interno delle quali deve essere garantito quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della salvaguardia delle acque stesse.

Si veda anche quanto osservato in allegato relativamente alle acque sotterranee per le singole Riserve dei vari territori provinciali.

Si fa inoltre presente che, sul sito dell'Agenzia, risultano pubblicati ad oggi anche i dati relativi allo stato delle acque fino all'anno 2023³.

ECOSISTEMI E ADATTAMENTO ALLA CRISI CLIMATICA

Le aree naturali sono, inoltre, strumenti essenziali per l'adattamento alla crisi climatica, grazie a una serie di funzioni che accrescono sensibilmente la resilienza dei territori.

Tra le principali ci sono la riduzione degli effetti estremi degli eventi alluvionali, l'assorbimento di CO₂, il contrasto all'erosione dei suoli, l'immagazzinamento della risorsa idrica, la depurazione delle acque, la mitigazione degli effetti dell'innalzamento delle temperature. IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) e IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hanno consolidato le conoscenze relative alle profonde interconnessioni esistenti tra Biodiversità e Cambiamento climatico (Pörtner et al., 2021), sottolineando la necessità di affrontare in maniera congiunta le due crisi, climatica ed ecologica, e di elaborare strategie efficaci di adattamento che non possono prescindere da una valorizzazione e accurata gestione delle risorse naturali. Un incremento del ricorso alle *Nature based Solution* (NbS) è esplicitamente citato come uno dei passaggi chiave per raggiungere gli obiettivi individuati dall'Accordo di Parigi.

L'Unione Europea si sta muovendo con sempre più decisione verso una maggiore integrazione delle strategie per il ripristino degli ecosistemi e l'adattamento ai cambiamenti climatici, privilegiando il ricorso alle NbS.

Le azioni possibili per il restauro della biodiversità⁴: le *Nature-based Solutions* (NbS) rappresentano uno degli strumenti concreti di maggior valore per proteggere, conservare, gestire in modo sostenibile e restaurare ecosistemi naturali e modificati. Anche gli interventi di auto-recupero possono essere attuati, ma spesso richiedono tempi molto lunghi ed è necessario valutare se siano sufficienti e adeguati alle aspettative.

La rigenerazione naturale, chiamata anche “restauro passivo”, è spesso l'approccio più efficace e sostenibile, sia dal punto di vista biologico-ambientale, sia economico. Tuttavia, quando il potenziale di rigenerazione naturale è assente, lento o incompleto, è necessario operare processi di reintroduzione e/o potenziamento di specie o popolazioni depauperate attraverso interventi di “restauro attivo”. Si possono individuare dunque tre modelli di azione principali:

1. **rigenerazione naturale (o spontanea):** quando i danni sono relativamente bassi, oppure dove si stimano tempi rapidi di auto recupero e popolazioni non troppo frammentate per permettere la

3 Stato ecologico e chimico delle acque superficiali:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacino-arno-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacini-interregionali-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacino-ombrone-grossetano-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>;

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacino-serchio-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>;

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacino-toscana-nord-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>;

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/bacini-costa-toscana-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>

Stato ecologico e chimico delle acque di transizione:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/acque-di-transizione-stato-ecologico-e-chimico>.

Stato ecologico e chimico di laghi e invasi:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/laghi-e-invasi-stato-ecologico-e-chimico>.

Qualità delle acque sotterranee:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/qualita-delle-acque-sotterranee-anno-2023>:

<https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/qualita-delle-acque-sotterranee-mappa-anno-2023>.

4. Tratto dal Rapporto “Il restauro della biodiversità: esperienze e innovazioni della ricerca” del National Biodiversity Future Center, CNR Edizioni, 2025 (https://www.nbfc.it/assets/files/NBFC_restauo_biodiversita_web_pagine_singole.pdf). Tale rapporto ha l'obiettivo di fornire una panoramica chiara e accessibile sul regolamento sul Restauro della Natura (Nature Restoration Regulation - Regulation EU - 2024/1991 of the European Parliament and of the Council del 24 Giugno 2024), con particolare attenzione alle attività e agli adempimenti richiesti per la sua attuazione.

ricolonizzazione, è possibile sfruttare la biodiversità presente per recuperare l'ecosistema dopo l'eliminazione (o la mitigazione) dei fattori di disturbo. Questo può includere, ad esempio, la rimozione della contaminazione, del sovrapascolo, della pesca eccessiva, di fattori che determinano la restrizione dei flussi d'acqua e dei regimi di fuoco inappropriati;

2. rigenerazione assistita: il restauro, in caso di degrado intermedio, richiede la rimozione delle cause locali e interventi attivi per correggere le alterazioni. Esempi di interventi includono il rimodellamento dei corsi d'acqua e del suolo, il restauro dei corridoi ecologici forestali e di passaggio dei pesci negli estuari e lungo i fiumi, il controllo delle specie esotiche invasive e la reintroduzione supplementare di specie che non possono migrare;
3. ricostruzione: dove il danno è elevato, le cause del degrado devono essere rimosse o mitigate. Devono essere considerati e corretti tutti i danni riportati. In alcuni casi, potrebbero essere condotte azioni di reintroduzione delle specie/popolazioni, che dovranno poi essere messe in condizione di interagire all'interno delle comunità presenti e con l'ambiente per generare relazioni funzionali. In alcuni casi, queste azioni devono essere reiterate nel tempo fino al raggiungimento della piena stabilità. In tali casi, è necessario immaginare una successione di ecosistemi che partono da quelli meno complessi e via via si accrescono verso la condizione di massima complessità.

Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici” (EU-EC, 2021) è indicato che *«Le infrastrutture blu/verdi (a differenza di quelle grigie) sono soluzioni multifunzionali, “senza rimpianti” che offrono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a rafforzare la resilienza climatica. Ad esempio, la protezione e il ripristino delle zone umide, delle torbiere e degli ecosistemi costieri e marini; lo sviluppo di spazi verdi urbani e l’installazione di tetti e pareti verdi; la promozione e la gestione sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli contribuiranno all’adattamento ai cambiamenti climatici in modo efficiente sotto il profilo dei costi.»*

L'idea di utilizzare soluzioni in grado di affrontare in maniera sinergica la crisi climatica e il degrado delle aree naturali è centrale anche nella Nature Restoration Law⁵. Il Regolamento infatti prevede che il Piano Nazionale di Ripristino - che tutti gli Stati Membri devono redigere entro due anni dall'entrata in vigore della legge - dovrà contenere una sezione specifica che illustri la maniera in cui tiene conto dei seguenti elementi:

- la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;
- il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;
- le sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;
- l'interazione tra le misure incluse nel Piano Nazionale di Ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima.

Il ruolo strategico che gli ecosistemi svolgono per migliorare la resilienza dei territori e ridurre gli effetti negativi di eventi climatici estremi è fortemente evidenziato proprio nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (MASE, 2023): Le azioni “non soft” - che richiedono quindi un intervento strutturale - classificate come *green*, perché basate su un approccio ecosistemico, sono 46, pari al 13% del totale. Rientrano in questa tipologia azioni sia orientate alla conservazione e all’incremento della qualità ecologica degli agroecosistemi⁶.

5 Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il Regolamento (UE) 2022/869: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>.

6 Per esempio: i) Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale per la difesa del suolo; ii) Mantenimento di pratiche tradizionali (ad es. pascoli arborati); iii) Promozione dell'agroecologia), sia funzionali alla tutela di sistemi naturali e al ripristino di habitat (p.e. i) Aumento della connettività territoriale – infrastrutture verdi; ii) Gestione forestale attiva per aumentare la resilienza e la prevenzione di incendi e altri pericoli naturali – rinaturalizzazione; iii) Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termopluviometrici futuri; iv) Riferorestazione delle aree urbane e creazione di spazi verdi all'interno delle città; v) Riconversione terreni a zone umide costiere.

SUOLO

Nel DP al par. 6.3.3.4 “Siti oggetto di bonifica” è indicato: «*Dalla consultazione del catasto SISBON, all'interno delle riserve naturali regionali (e delle aree contigue) non risultano presenti Siti contaminati oggetto di bonifica, nemmeno con iter chiuso*».

Per quanto a conoscenza dell'Agenzia **si rimanda** a quanto risultante dall'applicativo SISBON e alle singole segnalazioni per i vari territori provinciali riportati in allegato.

Analogamente **si rimanda** alle segnalazioni per i territori provinciali riportati in allegato per quanto riguarda le cave.

RIFIUTI

Relativamente alle tematiche dei rifiuti, trattandosi di aree già soggette a regolamentazione anche dal punto di vista faunistico-venatorio (si veda l'art. 48, comma 1, lettera b della L.R. 30/2015), **si ricorda** comunque che la nota problematica relativa alla gestione dei residui da sparo quali bossoli e pallini in piombo, peraltro richiamata nel DP a pag. 181 (che rimanda anche al Rapporto ISPRA n. 158/2012)⁷, e già considerata nella regolamentazione vigente, dovrà essere oggetto di valutazione anche nella futura regolamentazione. Al riguardo, **si fa presente** il Regolamento (Ue) 2021/57 per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide⁸.

In generale **si rinnova** il consiglio di introdurre nei regolamenti attività di sensibilizzazione degli utenti sulla corretta gestione dei bossoli e delle carcasse, come già indicato nel contributo dell'Agenzia sul documento preliminare di VAS per le RNR "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla".

Inoltre, come anche dettagliato in allegato, **si ritiene in generale necessaria**, nell'ambito della fruizione turistica delle Riserve Naturali, la predisposizione di opportuni punti di raccolta differenziata e di idonea cartellonistica e si suggerisce in generale la diffusione nell'ambito delle visite di una cultura di prevenzione nella loro produzione a favore della protezione anche delle aree naturali protette. Particolare attenzione, infine, si rende necessaria nella fruizione delle aree limitrofe, con particolare riferimento, ad esempio, alla contaminazione derivante dalla cattiva gestione di rifiuti plastici e all'uso non controllato di prodotti fitosanitari.

RUMORE

Nel contributo istruttorio predisposto per la revisione del «Regolamento Riserve Naturali Regionali "Padule di Fucecchio" e "Lago Sibolla"» (prot. ARPAT n. 4912 del 23/1/2020) era stata sottolineata la necessità che la classificazione acustica dei territori ricompresi nelle Riserve sia coerente con gli obiettivi di tutela e conservazione delle medesime, evitando assegnazioni inadeguate a classi acustiche caratterizzate da limiti emissivi elevati. L'esperienza pregressa ha infatti messo in luce l'esistenza di disomogeneità tra i diversi PCCA comunali, con salti di classe non giustificati e assegnazioni poco compatibili con il contesto ambientale protetto.

Il DP attuale recepisce sostanzialmente tali considerazioni, offrendo un quadro utile alla valutazione della situazione esistente tramite una tabella riepilogativa dei comuni interessati, dei relativi atti di approvazione dei PCCA e delle percentuali di superficie delle Riserve ricadenti nelle diverse classi acustiche. Dall'analisi emerge che, in alcuni casi, porzioni significative delle Riserve risultano classificate in classi acustiche elevate (IV o V), non compatibili con le finalità di conservazione proprie delle aree protette. Tale criticità si riscontra sia presso le aree interne che in corrispondenza delle aree contigue della Riserve Naturali Regionali. Parallelamente, non si esclude l'assegnazione alla classe I di aree in cui risultano presenti attività antropiche potenzialmente impattanti (ad esempio strutture ricettive, aree per la caccia programmata), con il rischio di introduzione di elementi di disturbo non coerenti con i livelli di tutela acustica teoricamente previsti.

Alla luce di quanto sopra, **si richiama l'attenzione** sull'art. 5, comma 5 del D.P.G.R n. 2/R/2014 secondo

7 ISPRA, “Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni”, Rapporto n.158/2012: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni>.

8 Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj>.

cui devono essere classificate in classe I, limitatamente alle porzioni di territorio da salvaguardare per l'uso prettamente naturalistico, le aree comprese nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (ai sensi della Legge 394/1991), nonché le aree protette regionali e i siti di interesse naturalistico individuati dalla normativa regionale⁹. Tuttavia, lo stesso articolo (comma 6) esclude da tale classificazione le porzioni destinate, fra le altre, ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali e a parcheggio, che pertanto devono essere ricondotte a classi acustiche più appropriate rispetto alla loro destinazione d'uso effettiva. Pertanto, in coerenza con tale quadro normativo, **si ritiene opportuno che**, nell'ambito della revisione dei regolamenti delle Riserve Naturali, venga promosso dalla Regione un percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA, volto all'armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, su:

- una verifica puntuale e aggiornata della classificazione acustica vigente per la valutazione delle disomogeneità lungo i confini comunali o all'interno delle stesse Riserve, da affrontare tramite varianti ai PCCA o attraverso azioni di risanamento acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d'uso effettive e i livelli di tutela attribuiti;
- la riclassificazione in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente, in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, e la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori).

Una classificazione acustica correttamente attribuita rappresenta infatti un presupposto fondamentale per garantire la qualità ambientale complessiva delle aree protette, contribuendo al mantenimento delle condizioni ecologiche e alla salvaguardia della biodiversità. Essa assume quindi valenza sostanziale nella pianificazione e gestione delle Riserve Naturali Regionali, andando ben oltre una mera componente formale del quadro normativo.

Ciò premesso, l'inserimento in classe I delle aree protette delle Riserve Naturali comporta - come stabilito dall'art. 5, comma 4 del D.P.G.R n. 2/R/2014 - che in tali aree gli Enti di gestione provvedano, mediante gli appositi regolamenti, a limitare e regolamentare in modo esplicito le attività consentite in modo da tutelare la quiete dei luoghi ad esempio vietando, come stabilito dal comma 6 citato sopra, l'insediamento di attività ricreative, sportive, commerciali o parcheggi che possano comportare aggregazione di persone o l'inserimento di sorgenti sonore significative oppure prevedere, laddove possibile, l'interdizione al transito con veicoli a motore e norme comportamentali volte ad evitare il disturbo della quiete naturale e degli animali. Lo stesso regolamento dovrebbe fornire anche norme di disciplina e gestione delle destinazioni d'uso dei fabbricati e degli interventi consentiti. Qualora tali limitazioni risultassero in contrasto con le politiche di gestione territoriale di una porzione di queste aree, sarà necessario rivedere la classificazione proposta inserendo tali porzioni in una classe superiore. Lo scopo non è soltanto la salvaguardia della quiete di tali aree, ma è anche di evitare che l'introduzione dei limiti acustici molto restrittivi di una classe I possa risultare troppo penalizzante per privati, attività ricettive/ricreative/didattiche e infrastrutture presenti o future laddove non strettamente necessario per la tutela delle persone o dell'ambiente, con il rischio di dover predisporre piani di risanamento acustico onerosi non pienamente giustificati.

CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA

ARPAT dispone dei tracciati georeferenziati delle linee ad alta e altissima tensione presenti in Toscana. Al fine di una migliore descrizione dell'interferenza tra elettrodotti e Riserve Naturali Regionali, tali tracciati sono stati intersecati con le perimetrazioni delle Riserve e delle relative aree contigue. Viene di seguito riportata la descrizione in dettaglio di tali interferenze, suddivise per Aree Vaste (Costa, Centro e Sud).

Quadro descrittivo Area Vasta Costa

Nel territorio dell'Area Vasta Costa (territori delle Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) sono presenti dieci Riserve Naturali Regionali. Sei di queste dieci Riserve sono interessate dai tracciati delle linee ad alta e altissima tensione (Tabella 1) di proprietà di Terna Rete Italia S.p.A.

9 Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”:
https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento_giunta:2014-01-08;2/R.

Tabella 1: elenco delle dieci Riserve Naturali regionali presenti nel territorio dell'Area Vasta Costa, ordinate da Nord a Sud, con le relative interferenze con gli elettrodotti ad alta e altissima tensione.

Riserva naturale	Comune	Prov.	Linea n.	Tensione nominale (kV)
Lago di Sibolla	Altopascio	LU	538; 822; 519+801	132
Bosco di Tanali	Bientina	PI		
Monte Serra di Sotto	Buti	PI		
Oasi della Contessa	Collesalveti	LI	529; 538 (area contigua)	132
Monti Livornesi	Collesalveti, Livorno, Rosignano	LI	532; 547; 040F; 035K	132
Lago di Santa Luce	Santa Luce	PI		
Montenero	Volterra	PI		
Foresta di Berignone	Pomarance, Volterra	PI	433	132
Foresta di Monterufoli Caselli	Pomarance, Monteverdi M.mo, Montecatini VdC	PI	328; 041F	380; 132
Padule Orti Bottagone	Piombino	LI	330; 331; 583+584;	380; 132 (non attive)

Sono di seguito riportate le immagini delle perimetrazioni delle singole Riserve Naturali con i tracciati delle linee ad alta e altissima tensione, che le attraversano (vedi Figure 1 ÷ 7).

Si segnala il caso particolare di Piombino in cui le linee (nn. 583+584; 330; 331) che attraversano la Riserva "Padule Orti Bottagone", non sono attive, ovvero non sono in tensione e non portano corrente, a causa della dismissione della Centrale termoelettrica ENEL di Torre del sale.

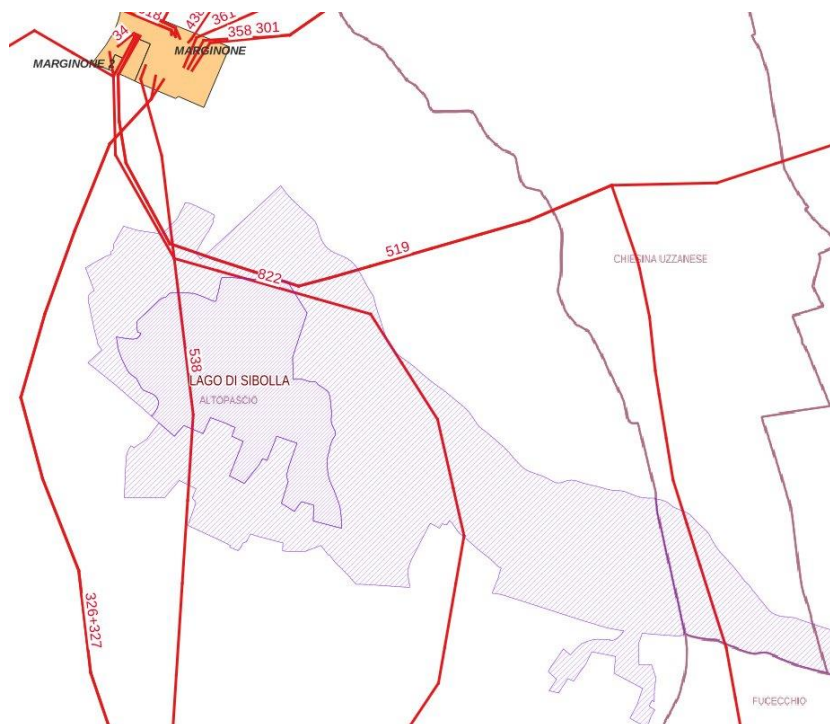
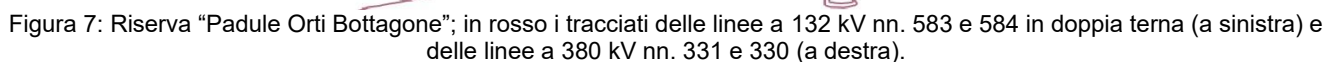


Figura 1: Riserva “Lago di Sibolla” con la propria aerea contigua;
in rosso i tracciati delle linee a 132 kV nn. 538; 822 e 519+801 in doppia terna.



Tali linee, a causa della dismissione della Centrale termoelettrica di Torre del sale, non sono attive.

Nel territorio dell'Area Vasta Centro (territori dell'Area Metropolitana di Firenze e delle Province di Prato e di Pistoia) sono presenti due Riserve Naturali Regionali. Una di queste è interessata dal tracciato di una linea ad alta tensione (Tabella 2) di proprietà di Terna Rete Italia S.p.A..

Tabella 2: elenco delle due Riserve Naturali Regionali presenti nel territorio dell'Area Vasta Centro, con le relative interferenze con gli elettrodotti ad alta tensione.

Riserva naturale	Comune	Prov.	Linea n.	Tensione nominale (kV)
Padule di Fucecchio	Ponte Buggianese; Chiesina Uzzanese; Pieve a Nievole; Monsummano Terme; Larciano; Fucecchio; Cerreto Guidi	PT; FI	801	132
Acquerino - Cantagallo	Cantagallo	PO		

301

801

PIEVE A NIEVOLE

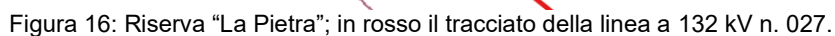
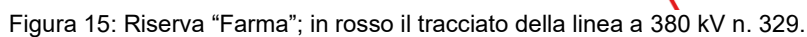
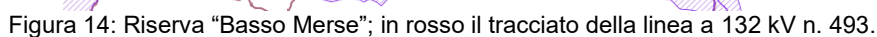
PONTE BUGGIANESE

PADULE DI FUCECCHIO

MONSUMMANO TERME

358

Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).



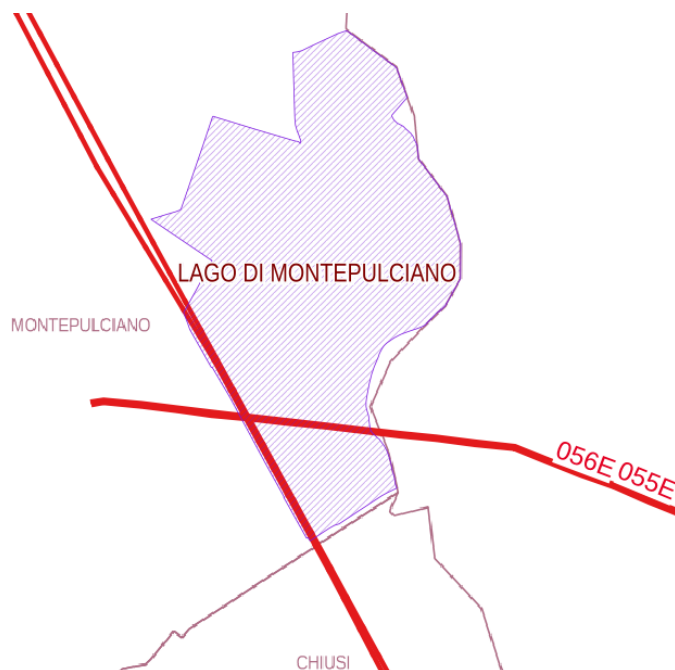


Figura 20: Riserva "Lago di Montepulciano";
in rosso i tracciati delle linee a 132 kV nn. 426 e 430 parallele e nn. 055E e 056E parallele.

Conclusioni relative ai campi elettromagnetici a bassa frequenza

A pag. 178 del DP il par. 10.4 “Inquinamento fisico” riporta che *«la revisione/integrazione della disciplina dei regolamenti delle Riserve naturali può contribuire [...] a garantire la salvaguardia degli ecosistemi e/o delle singole specie dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici tenendo conto di eventuali parametri, descrittori e metodi di valutazione individuati dalle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche in materia»*.

In relazione a tale aspetto, **si ritiene utile sottolineare** che i limiti di legge di campo elettromagnetico (Legge 36/1001 e relativo D.P.C.M. 8/7/2003) sono fissati a protezione della popolazione e non specifici in relazione a possibili effetti su ecosistemi.

Premesso questo, come elemento informativo **si fa presente** che tale normativa comporta, con riferimento al rispetto dell'obiettivo di qualità pari a 3 μ T, corridoi (*buffer*) larghi 80 m (40 m + 40 m) con al centro il tracciato della linea per le linee a 380 kV e corridoi (*buffer*) larghi 40 m (20 m + 20 m) con al centro il tracciato della linea per le linee a 132 kV.

Si riportano in allegato osservazioni specifiche riferite alle Riserve dei vari territori provinciali.

Firenze, 8 maggio 2025

Dott. *Antongiulio Barbaro* *
Responsabile del Settore VIA/VAS - Direzione tecnica

Allegato: Osservazioni specifiche riferite alle Riserve nei vari territori provinciali

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS
Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

ALLEGATO: osservazioni specifiche riferite alle Riserve nei vari territori provinciali

Si riportano di seguito osservazioni specifiche riferite alle Riserve dei vari territori provinciali.

Si propone di considerare quanto sotto evidenziato come ulteriore contributo alla conoscenza dello stato ambientale ed ecologico delle Riserve Naturali Regionali.

RISERVE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Viste le caratteristiche delle Riserve Naturali Regionali (RNR) **si ritiene** che i nuovi Regolamenti dovranno tendere ad assolvere non solo alla propria funzione istituzionale di strumento per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ed antropiche presenti all'interno dell'area protetta, ma anche ad un ruolo di connessione e di organizzazione delle relazioni ambientali e funzionali fra i diversi ambiti territoriali. I Regolamenti dovranno esprimere infatti scelte ed indirizzi in merito all'organizzazione complessiva del sistema delle aree protette, promuovendo indirizzi comuni con le aree protette confinanti (Anpil), e prevedendo interazioni con le aree esterne allo scopo di assicurare continuità e connessione fra le diverse zone della RNR "Monti Livornesi".

Si prende atto delle Misure di salvaguardia già approvate per la RNR “Monti Livornesi”, con le misure relative: alla disciplina delle attività agricole e zootecniche; alla tutela del suolo; alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali; alla gestione forestale e interventi selvicolturali.

Si ritiene si debbano prevedere, in fase di regolamentazione o convenzione, forme di coinvolgimento dei tre Comuni interessati nella Riserva Naturale Regionale “Monti Livornesi”, per la gestione delle Aree protette e favorire lo sviluppo di forme di collaborazione con le associazioni locali.

Alcune RNR, come quelle presenti nel territorio Livornese, soprattutto in contesti di pianura e nelle prime pendici collinari, vedono la presenza, nelle zone circostanti, di aziende a rischio d'incidente rilevante ai sensi della direttiva Seveso (per le aree di rischio sono da consultare i documenti RIR allegati agli strumenti urbanistici comunali e pubblicati sul portale della Prefettura territorialmente competente) e di aziende soggette alle disposizioni della direttiva IPPC in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). **Si ritiene necessario** un raccordo con i piani di emergenza delle aziende a rischio di incidente rilevante.

Rifiuti e Siti interessati da procedimenti di bonifica

Non sono presenti impianti di gestione rifiuti entro il perimetro delle Riserve e delle aree contigue, ma ci sono comunque segnalazioni di abbandono di rifiuti in diverse zone; inoltre risulta che l'ex discarica Vallin dell'Aquila e la discarica Monte la Poggia distano a poche centinaia di metri dai limiti della Riserva "Monti Livornesi".

La discarica di Vallin dell'Aquila (situata in via delle Sorgenti) è stata chiusa nel 2006 in linea con le normative europee e gli indirizzi del Piano provinciale di gestione dei rifiuti. È di proprietà del Comune di Livorno, che affida ad AAMPS SpA la gestione delle attività di messa in sicurezza e bonifica che si rendono necessarie a seguito delle costanti attività di monitoraggio effettuate da AAMPS stessa e dagli enti di controllo.

AAMPS gestisce inoltre l'impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla discarica. Nel 2017 è stata prodotta energia elettrica pari a circa 490.000 kWh.

La discarica di Vallin dell'Aquila è attualmente in procedimento di bonifica. Sono stati già fatti alcuni interventi di bonifica, finalizzati alla messa in sicurezza del corpo rifiuti. Sono in corso di progettazione altri interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito. L' area attorno alla discarica è monitorata attraverso controlli periodici (frequenza semestrale) delle acque sotterranee e superficiali.

Gli effetti sulle acque sotterranee e superficiali sono limitati all'intorno della discarica. Sarà necessario continuare le attività di monitoraggio ed inoltre procedere ad attività di bonifica nelle aree di abbandono dei rifiuti.

La discarica Monte la Poggia è individuata nella ex cava del Monte la Poggia, luogo straordinariamente panoramico, tenendo conto del tradizionale riferimento che l'area dei "Monti Livornesi" costituisce da sempre per le popolazioni limitrofe, anche come punto di relax e di svago.

È vero che la cava è al di fuori dei confini della Riserva "Monti Livornesi": il confine passa a pochi metri di distanza, ma il territorio collinare con la Riserva non è solo quello delimitato dai confini attuali. Affinché la

Riserva diventi un'occasione di sviluppo sostenibile l'area dovrebbe essere valutata e gestita nella sua interezza e in collegamento con le aree circostanti.

Acque superficiali

Corsi d'acqua principali: nell'area dei "Monti Livornesi" dalle colline discendono numerosi corsi d'acqua a carattere torrentizio, quasi completamente secchi in estate, che raramente superano i 10 km di lunghezza. Il più conosciuto e rinomato tra questi è il Rio Ardenza, poco più lungo di 11 km, che sfocia nel lungomare di Livorno, presso la località Tre Ponti, nel quartiere di Ardenza. Nonostante il ramo più lungo del torrente si chiami già Rio Ardenza, il corso d'acqua deve quasi tutta la sua portata al Botro del Molino, sempre pieno d'acqua per le sue numerose sorgenti.

Corsi d'acqua principali per lunghezza:

- Tora, 29 km (lunghezza originaria prima della realizzazione della superstrada Firenze-Livorno e dell'interporto di Guasticce);
- Rio Tanna, 7,2 km;
- Torrente Morra, 7 km;
- Ugione, 14 km;
- Rio dall'acqua puzzolente, 7 km;
- Rio Cigna, 8,5 km;
- Savalano, 13 km;
- Chioma, 11 km;
- Rio Ardenza, 11 km;
- Botro del Molino, 4 km;
- Rio Maggiore, 10 km;
- Rio Maroccone. 3 km.

Sarà necessario, anche nella Riserva “Monti Livornesi”, mettere in atto azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica dei corsi d’acqua (esempio per i seguenti MAS: Torrente Savalano, appartenente al Bacino Toscana Costa, da sufficiente a Buono e il mantenimento di Buono per il Fiume Tora, appartenente al Bacino Arno, e del Fiume Chioma, appartenente al Bacino Toscana Costa).

Si sottolinea come i concetti chiave delle direttive “alluvioni” e “acque” (Direttiva 2007/60, Direttiva 2000/60), circa la necessità di diminuire il rischio di alluvione migliorando contemporaneamente lo stato ecologico dei corsi d’acqua, possono essere applicati anche sul reticolo minore della pedecollina.

Si sottolinea inoltre che nella pianificazione è necessario prevedere la possibilità di “**ridare spazio ai fiumi**”, favorendo la **ri-naturalizzazione**, attuando interventi mirati che permettano di ripristinare le **fascie tampone** e le aree golenali, fondamentali per la biodiversità e la ricarica idrogeologica.

Un'altra soluzione da valutare è la creazione di **aree di laminazione**, come casse di espansione o zone allagabili, che permettano ai fiumi di espandersi naturalmente in caso di piene. Queste aree possono ridurre il rischio di allagamenti nelle zone urbane e contribuire a gestire il *surplus* idrico generato da eventi climatici sempre più estremi.

Sono necessari interventi volti a recuperare la capacità di laminazione diffusa e processi morfologici naturali, con possibili soluzioni in relazione al contesto e ai problemi specifici sulla base di esempi concreti già realizzati anche nella nostra Regione (ad esempio il Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa)¹.

Per quanto riguarda il mantenimento della naturalità dei corpi idrici superficiali **si suggerisce**, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente idrico superficiale, nel caso debbano essere eseguiti lavori in alveo e in prossimità di questo, di effettuarli durante i periodi di magra del corso d'acqua.

RISERVE NEL TERRITORIO SUB-PROVINCIALE DI PIOMBINO

Acque sotterranee, Suolo e Siti interessati da procedimenti di bonifica

Dal punto di vista idrogeologico, l'intera piana della Val di Cornia è caratterizzata da un sistema acquifero multistrato dovuto all'alternanza di orizzonti argillosi, sabbiosi e ghiaiosi tipici di depositi alluvionali quaternari.

La RNR “Padule Orti Bottagone” ricade all'interno del corpo idrico della Pianura del Fiume Cornia [32CT020].

1 Si veda il link internet: https://www.appenninosettentrionale.it/eis2/scheda_misura.php?id=900041.

Dal punto dello stato quantitativo e chimico, la qualità delle acque sotterranee risulta scadente. Il corpo idrico della Pianura del Fiume Cornia è assoggettato al fenomeno dell'intrusione del cuneo salino, come d'altronde la maggior parte dei corpi idrici costieri. La Pianura della Val di Cornia soffre un sovrasfruttamento della falda legato agli ingenti emungimenti a fini agricoli e industriali superiori rispetto alla ricarica naturale del bacino idrogeologico locale. L'eccessivo emungimento di acqua dolce per fini irrigui gioca un ruolo chiave nel contribuire alla salinizzazione delle falde che comporta uno scompenso nel bilancio idrico, portando ad un abbassamento progressivo della superficie piezometrica e quindi una maggiore propensione all'intrusione del cuneo salino nelle aree costiere.

Difatti, secondo la classificazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, la Riserva "Padule Orti Bottagone" ricade nel perimetro di classificazione IS1: stato quantitativo non buono per intrusione salina.

Anche dal punto di vista chimico la qualità delle acque sotterranee del corpo idrico Pianura del Fiume Cornia risulta scadente, come confermato dal report sullo Monitoraggio dei Corpi Idrici Sotterranei redatto da ARPAT riferito al periodo 2019-2021. Inoltre, la Riserva ricade parzialmente nella zona vulnerabile da nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci”, queste aree sono definite come “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”.

Il sito si trova nella fascia costiera della pianura del Fiume Cornia, tra Piombino e Follonica. Il substrato è costituito da sedimenti olocenici in prevalenza argillosi e torbosi ed in parte sabbiosi, di deposizione fluviale e lagunare-lacustre, in misura minore eolica.

La Riserva ricade nel tipo fisiografico della costa come le altre aree umide Maremmane quali la Diaccia Botrona e la Laguna di Orbetello.

Al par. 6.3.3.2.2 del DP emerge che la Riserva “Padule Orti Bottagone” presenta valori percentuali di superfici trasformate superiori alla media (6,5%) principalmente nelle aree contigue. Il dato è coerente con quanto emerge nella classificazione delle superfici agricole utilizzate, la RNR di competenza presenta infatti la terza per percentuale di superfici impiegata per usi agricoli nelle aree contigue. (figura 6.3.17 a pag. 128 del DP).

In merito al fenomeno della subsidenza, il proponente rimanda agli studi condotti dal Consorzio Lamma.

È possibile asserire tuttavia, che l'eccessivo sfruttamento ai fini irrigui della falda idrica, oltre a incidere sugli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque sotterranee, ha comportato nel tempo un generale fenomeno subsidente, come testimoniato anche dalla presenza di *sinkholes* sparsi in tutta la piana.

Dalla consultazione del catasto SISBON non risultano siti contaminati all'interno della Riserva, tuttavia, l'area RNR confina a Sud con i seguenti siti di bonifica:

- SITO LI105c – Comune di Piombino Area pubblica Canale Cosimo Ovest.
Il 19/11/2015 il MATTM ha approvato con Decreto le determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 26/10/2015. La Conferenza di Servizi in oggetto ha approvato la determinazione della Conferenza di Servizi istruttoria del 24/10/2014 che aveva richiesto al Comune di Piombino l'effettuazione del monitoraggio della falda e la predisposizione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale per i suoli. Ad oggi il procedimento di bonifica non risulta concluso;
- SITO LI104b - Centrale ENEL Torre del Sale.
La centrale ENEL di Torre del Sale è stata messa fuori servizio il 12/3/2015. Attualmente è in corso il procedimento di bonifica del sito.

In conclusione, si ritiene che i contenuti inerenti la RNR “Padule Orti Bottagone”, forniscono un quadro esaustivo sullo stato ambientale ai fini della stesura di un opportuno quadro prescrittivo.

Si fa presente la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti alla luce di quanto sopra espresso, in particolare riguardo all'elevata percentuale di superficie impiegata per usi agricoli nelle aree contigue alla Riserva e agli effetti negativi che l'eccessivo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea ha comportato in tutta la pianura della Val di Cornia.

Acque superficiali

La RNR “Padule Orti Bottagone” è Sito di Importanza Regionale (SIR), già Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT5160010. Con Decreto del MATTM del 21/10/2013 è stata dichiarata zona umida di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli ambienti acquatici (Convenzione di Ramsar), assumendo la perimetrazione attuale e riportata in Figura 1. Si trova nella zona retrostante la fascia costiera orientale del Comune di Piombino ed è suddivisa in due settori indipendenti.

La cui separazione coincide con un tratto della strada SP 40 Via della Base Geodetica: un settore più vicino al mare, che risente in maniera significativa delle precipitazioni meteoriche, quindi caratterizzato da acque dolci, e l'altro, posto verso l'interno ma collegato al mare, che presenta caratteristiche salmastre. Si tratta della parte residuale di un caratteristico paesaggio di quel tratto di costa, in gran parte scomparso a seguito degli interventi di bonifica che si sono succeduti a partire dalla seconda metà del XIX secolo.



Figura 1: perimetrazione della RNR “Padule Orti Bottagone”
(dal portale regionale “Regione Toscana – SIPT: Aree protette e siti Natura 2000”)².

Il padule era stato inserito nella rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali ex D.Lgs. 152/1999 (D.G.R. n. 225 di 10/3/2003) come acqua di transizione, con punto di monitoraggio “centro lago”; ad oggi l'area non rientra più nei corpi idrici significativi della Regione Toscana come definiti dall'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

La Riserva in oggetto risulta interessata da una percentuale del 1,4% del bacino idrografico del Fiume Cornia, individuando nel punto MAS-079 Cornia Valle-Foce prossimo alla Riserva, quello di interesse; il DP ha infatti associato ciascuna Riserva allo stato di qualità dei corpi idrici interessati utilizzando i dati del monitoraggio regionale messo a disposizione da ARPAT per i trienni 2013-2015, 2019-2018, 2019-2021. Si concorda con quanto proposto, facendo presente che risultano disponibili ad oggi anche i dati relativi allo stato ecologico e chimico delle acque superficiali di transizione per gli anni 2010-2023³.

Nel DP non viene fatto cenno al fatto che sul lato Ovest la parte Nord è delimitata da un tratto del Fosso Cosimo, che si immette in mare presso la Centrale ENEL di Tor del Sale a poca distanza dalla foce del Fiume Cornia.

Sulla base della scheda informativa del SIRA nella revisione del 17/8/2004⁴, risulta che: «Il bacino è pressoché coincidente con quello del Fosso Cosimo. Il confine settentrionale, da Est a Ovest, segue il corso arginato del Fiume Cornia, che non è idraulicamente collegato con il bacino del sito. Il Fosso Cosimo, della lunghezza di circa 7800 m, riceve in sponda sinistra le acque del Fosso Diavolo (lunghezza 6560) che raccoglie le acque della porzione Nord-Est del bacino, e poi corre lungo il margine occidentale del sito per sfociare in mare presso Torre del Sale. Le acque che drenano dai terreni posti tra il Fosso Cosimo e il Fiume Cornia sono pompate nel Fosso Cosimo da un'idrovora posta c/o la loc Ponte Salta La Lepre. L'area umida di Bottagone è idraulicamente isolata ed è alimentata prevalentemente da acque meteoriche. L'area umida di Orti, invece, è collegata al Fosso Cosimo con una saracinesca che lascia entrare acqua marina in caso di alta marea o di forti mareggiate e acqua dolce in caso di piena.» **Si suggerisce, se non già acquisito, l'aggiornamento di tale assetto.**

2 Si veda il *link*: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>.

3 Si veda il *link*: <https://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/acque-di-transizione-stato-ecologico-e-chimico>.

4 Si veda il [link](https://sira.arpat.toscana.it/sira/MedWet/MDW_IT51317101.htm): https://sira.arpat.toscana.it/sira/MedWet/MDW_IT51317101.htm.

Relativamente al Fosso Cosimo, questo risulta censito nelle delibere regionali di tipizzazione dei corpi idrici superficiali interni, di cui nell'ultima (D.G.R. n. 926/2023) è associato ad un codice di asta fluviale R000TC176ca: nella precedente (D.G.R. n. 947/2012) il corso d'acqua era stato considerato parte del sottobacino costa di Follonica insieme agli altri elementi del reticolo idrografico costiero; tuttavia, il fosso non ha punti di controllo nella rete di monitoraggio regionale. La sua prossimità e relazione idraulica con la Riserva, che lo inserisce di fatto nell'area contigua di tipo B, come individuata all'art. 15 del Regolamento vigente per la Riserva, **rende indispensabile la regolamentazione di qualsiasi attività relativa a tale corso d'acqua, con misure di tutela sia degli apporti idrici, che della qualità delle acque.**

Rifiuti

La tematica rifiuti assume rilievo specie con riferimento alla fruizione pubblica della Riserva per visite guidate, per questo necessita di misure di mitigazione.

Il Regolamento vigente la Riserva “Padule Orti Bottagone” impone già all’art. 12, comma 4 il divieto di abbandono rifiuti e residui di qualunque genere, nonché, al comma 10, la necessità di predisporre cestini per la raccolta; ad oggi **si ritiene necessaria la predisposizione di opportuni punti di raccolta differenziata e di idonea cartellonistica** per la sensibilizzazione dei visitatori alla corretta gestione dei rifiuti eventualmente prodotti durante la visita.

A partire dall'attuazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, **si suggerisce in generale la diffusione nell'ambito delle visite di una cultura di prevenzione nella loro produzione a favore della protezione anche delle aree naturali protette. Particolare attenzione, infine, si rende necessaria nella fruizione delle aree limitrofe, con particolare riferimento, ad esempio, alla contaminazione derivante dalla cattiva gestione di rifiuti plastici e all'uso non controllato di prodotti fitosanitari.**

RISERVE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

“Diaccia Botrona”: nell’area è presente un allevamento ittico che, di fatto, con la sua attività, determina la qualità e la quantità delle acque interne presenti. Fattori critici che andrebbero tenuti sotto osservazione sono la salinizzazione delle acque e la gestione delle acque interne.

Risulta opportuno il mantenimento dello stato attuale nelle aree contigue alla Riserva "Diaccia Botrona", in particolare cercare di mantenere l'uso agricolo a seminativo nella zona del Padule Aperto, che in inverno ospita, tra le altre specie, centinaia di gru (*Grus grus*) e migliaia di Oche selvatiche (*Anser anser*), più alcune coppie di Albanella maggiore e minore (*Circus pygargus* e *Circus cyaneus*). Infatti, recentemente queste aree sono state vendute dalla Provincia di Grosseto, e sussiste la possibilità che i nuovi proprietari convertano queste aree da seminativo a oliveti/vigneti/nocciuleti, con possibili implicazioni per l'avifauna e la Riserva stessa.

“Laguna di Orbetello”: la Laguna costituisce un ambiente critico che periodicamente va incontro a crisi di tipo anossico e/o distrofico. Fattori critici da tenere sotto osservazione sono: il bilancio del carico organico (entrata/uscita di macronutrienti N e P), gestione della circolazione delle acque in Laguna al fine di favorire gli scambi con il mare (processi di vivificazione), il riscaldamento delle acque che è una concausa delle crisi anossiche e/o distrofiche, e l'ossigenazione delle acque (anche attraverso interventi esterni di pompaggio forzato).

RISERVE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Suolo e sottosuolo

Nel DP viene svolta un'analisi confrontando i dati di uso e copertura del suolo della Regione Toscana (con calcoli effettuati in ambiente GIS) al 2007 e al 2019; inoltre viene redatta una tabella con indicate le differenze di superfici (in ettari) fra le classi: "Territori modellati artificialmente", "Superfici agricole utilizzate", "Boschi e superfici seminaturali", "Zone umide" e "Corpi idrici". In particolare, per le Riserve "Bosco di Santa Agnese" e "Crete dell'Orcia" la percentuale sul totale di aree di "Territori modellati artificialmente" è compresa fra il 2% e il 4%, le altre si attestano al di sotto del 2%. Dalla tabella di analisi 2007/2019 vengono evidenziati i dati della Riserva "Lucciolabella" che incrementa del 2,2% e Crete dell'Orcia che incrementa del 1,1% i "Territori modellati artificialmente" a danno di "Superfici agricole utilizzate", "Boschi e superfici seminaturali" e "Corpi idrici". Tali incrementi sono dovuti principalmente a "Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture tecniche", "Zone residenziali a tessuto discontinuo" e in minor parte a "Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati". Al par. 6.3.4.1 vengono individuate ed elencate in sintesi le

successivamente sottoposto a bonifiche. L'intera area umida rappresenta un crocevia essenziale per le rotte migratorie e per la nidificazione di numerose specie di uccelli.

Dai dati ARPAT riferiti alla stazione MAS-114 si evidenzia una qualità dal punto di vista ecologico per il triennio 2022-2024 (giudizio di qualità "Sufficiente") in peggioramento rispetto al triennio di riferimento precedente (giudizio di qualità "Buono"). Il livello di salinità delle acque del lago è relativamente elevato, probabilmente dovuto agli apporti di acque ricche di sali disciolti presenti come apporto dagli immissari diretti ed indiretti.

La tendenza all'eutrofizzazione con periodi di anossia più o meno estesi è sempre più frequente, probabilmente anche in relazione alla tipologia di scarichi che confluiscono nel corpo idrico.

A tale proposito potrebbe essere necessario potenziare le misure di contenimento degli apporti di composti dell'azoto e del fosforo derivanti dalle attività umane con azioni volte al miglioramento della resa depurativa, anche mediante sistemi di fitodepurazione. Da questo punto di vista potrebbe essere utile caratterizzare meglio gli immissari dal punto di vista chimico-fisico al fine di mitigare il processo di eutrofizzazione e favorire il ripristino dei livelli ottimali di nutrienti e ossigeno disciolto.

D'altro canto, lo scadimento della qualità ecologica delle acque potrebbe essere connesso ad altri aspetti, quali l'interramento del lago con la destabilizzazione del livello idrometrico e la marcata anomalia nella distribuzione degli accumuli piovosi che contraddistinguono i cambiamenti climatici, in particolare nell'ultimo decennio.

- RNR “Alto Merse” RRSI05

La Riserva comprende una zona collinare attraversata dall'omonimo fiume e dai suoi affluenti, fra i quali il Torrente Lagonna (Gonna), oggetto di monitoraggio ARPAT (stazione MAS-976).

I dati sullo stato ecologico del torrente che attraversa la Riserva evidenziano una fase di decadimento della qualità per il triennio 2022÷2024 rispetto ai livelli precedenti (indicatori di qualità biologica Macrobenthos, Diatomee e Macrofite acquatiche), considerando che per il torrente è previsto un monitoraggio di sorveglianza. Le possibili cause sono da ricercare nella diminuzione costante delle portate medie degli ultimi anni in relazione ai cambiamenti climatici e ai prelievi ad uso irriguo, e dal possibile impatto delle aree coltivate presenti.

Da questo punto di vista si sottolinea la necessità di incentivare la presenza di fasce “tampone” fra i terreni oggetto di coltivazione e le fasce perifluviali in modo da favorire la degradazione e il potenziale conseguente abbattimento degli inquinanti immessi nel bacino idrico.

RISERVE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PRATO

Risorse idriche, Suolo e Siti interessati da procedimenti di bonifica

Nello specifico l'area della Riserva Naturale "Acquerino-Cantagallo" risulta particolarmente ricca di acqua come testimoniano i numerosi ruscelli e fonti afferenti ai due distinti bacini idrografici del Fiume Bisenzio e del Fiume Reno del quale è affluente la Limentra di Treppio.

Riguardo a tale area sono inoltre disponibili le seguenti informazioni ambientali.

Si sviluppa in gran parte (1.514 ettari) nel territorio demaniale regionale, sia nel distretto tirrenico, valle del Bisenzio, che in quello adriatico, Valle delle Limentre. Lo spartiacque è costituito dalla dorsale appenninica nel tratto che unisce Poggio di Celso con il Monte Cicalbo, passando per il Monte Bucciana (1.219 m), massima elevazione della Riserva ed una delle maggiori dell'Appennino Pratese.

Viene riferita l'assenza di Geotopi (Geositi) Regionali, grotte, altre emergenze geologiche, forme carsiche, siti UNESCO e di alberi monumentali; nella Riserva non ricadono, inoltre, aree sensibili né zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Dalla consultazione del catasto SISBON, all'interno della Riserva Regionale (e delle aree contigue) non risultano presenti siti contaminati oggetto di bonifica.

Non risultano nelle banche dati ARPAT-SIRA informazioni su specifici monitoraggi nell'area in esame né eventuali segnalazioni su eventuali criticità ambientali emerse.

In merito proprio alla tutela della Risorsa idrica, come declinato anche nel piano di gestione della Acque, **potrebbe essere implementata la conoscenza dello stato di qualità ecologica dei principali corpi idrici della Riserva** (nello specifico Limentra di Treppio e Fiume Trogola/Fiume Bisenzio) attraverso lo studio degli indicatori di qualità ecologica (EQB) come previsto dalle disposizioni della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) e recepito a livello nazionale con il D.Lgs. 152/2006.

Sempre per la tutela della risorsa idrica, come peraltro già indicato nella documentazione in riferimento al Regolamento attualmente vigente della Riserva (2007) in particolare all'art. 23, si raccomanda il divieto di prelievo da corpi idrici superficiali (tranne quanto previsto in situazioni eccezionali) nonché il privilegiare trattamenti di affinamento naturale (ad esempio fitodepurazione) per gli eventuali scarichi.

Per quanto riguarda la **presenza e/o l'introduzione di specie di flora e fauna alloctona** il regolamento **dovrà prevedere rigorose politiche di tutela e controllo.**

RISERVE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISA

Siti interessati da procedimenti di bonifica

Dal confronto tra la cartografia disponibile in documentazione riguardante i perimetri delle Riserve Naturali Regionali ricadenti nella Provincia di Pisa, e la consultazione della banca dati SISBON, non risultano presenti Siti contaminati oggetto di bonifica all'interno delle aree considerate.

RISERVE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Suolo

Il DP analizza la coerenza esterna del sistema regolamentare delle Riserve con diversi piani e programmi sovraordinati e di settore.

L'elemento di maggiore rilevanza per le due Riserve del Valdarno superiore è certo rappresentato dalla interferenza con il Piano Regionale Cave (PRC) che localizza all'interno e nell'intorno delle rispettive aree contigue svariati siti per estrazione di inerti qualificati come giacimenti e giacimenti potenziali.

Riserva Naturale Regionale	Giacimenti	Giacimenti potenziali
Ponte a Buriano e Penna	09051002007001 - Ortali	09051002007002 - Ortali
Valle dell'Inferno e Bandella	09051039075001- Pod. Poggiolo	09051039073001- Cignano
	09051039076001- Pod. Il Poggio sud	09051039081001 - Corneto Est
	09051039077001 - Pod. Poggiolo	
	09051039078001 Casa Corneto	
	09051039079001 La Villa	
	09051042042002 Casa Chiusuri	
	09051042051001 Rimandoli	

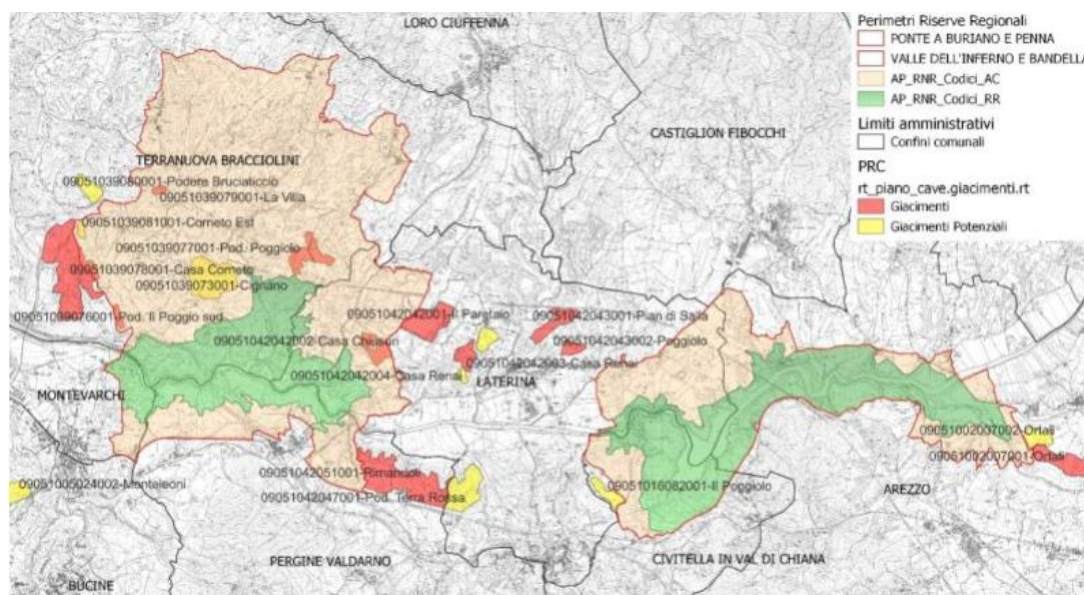


Figura 5.2.1 – Giacimenti e giacimenti potenziali all'interno e nell'intorno delle RNR Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte a Buriano Penna

Da rilevare che nel Regolamento vigente relativo alla Valle dell'Inferno e Bandella e nel P.A.E.R.P. della provincia di Arezzo sono già presenti specifiche prescrizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per il

ripristino dei siti dismessi che il DP segnala come da aggiornare al PRC e alla nuova L.R. 35/2015. Si osserva che i Regolamenti per le Riserve nel territorio della Provincia di Arezzo sono per massima parte già esistenti ed in esercizio da anni. È atteso che le stesse prescrizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per il ripristino dei siti dismessi, aspetto in particolare critico in aree contigue alle Riserve, siano replicate nei nuovi Regolamenti regionali.

Risorse idriche

Acque superficiali: l'esame della pianificazione vigente prende in considerazione correttamente il Piano di gestione delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque. In quest'ambito sono definite:

1. aree sensibili: laghi, acque dolci, estuari, acque dolci già eutrofizzate o esposti a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi protettivi specifici; acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere in assenza di interventi una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l; aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario;
2. zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: zone del territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi;
3. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano: aree individuate dalle Regioni per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
4. acque idonee alla vita dei pesci: nel 2020 è iniziato il monitoraggio della Rete VTP messa a punto da ARPAT e Università di Firenze. Sono stati selezionati i punti di monitoraggio privilegiando i tratti a monte e i tratti fluviali inseriti in aree protette.

Per le Riserve nel territorio della Provincia di Arezzo è da segnalare che non ci sono sovrapposizioni con le aree sensibili identificate e che la Riserva Naturale “Valle dell’Inferno e Bandella” ricade parzialmente nella zona vulnerabile da nitrati di origine agricola “Zona del canale Maestro della Chiana nel bacino nazionale del fiume Arno”.

In alcune Riserve Naturali Regionali la densità del reticolo idrografico è elevata, di seguito l'elenco delle riserve naturali regionali della provincia di Arezzo con il dettaglio dei corpi idrici principali ricadenti al loro interno:

- “Valle dell’inferno e Bandella”: Fiume Arno, Torrenti Ascione e Agna e Invaso di Levane;
- “Ponte a Buriano e Penna”: Fiume Arno, Canale Maestro della Chiana e Invaso La Penna;
- “Sasso di Simone”: Torrenti Seminico e Torbello;
- “Alta Valle del Tevere”: nessun corpo idrico ricadente;
- “Monti Rognosi”: Torrente Sovara;
- “Alpe della Luna”: Torrenti Presalino, Afra e Stianta;
- “Bosco di Montalto”: nessun corpo idrico ricadente.

Ai fini della caratterizzazione ecologica delle acque superficiali è possibile prendere in esame i risultati del monitoraggio chimico e biologico effettuato da ARPAT sui punti della Rete MAS come individuati ai sensi della D.G.R. n. 1589 del 23/12/2024.

I punti MAS direttamente compresi all'interno delle
Riserve naturali sono:

- MAS-103 Invaso Penna;
- MAS-104: Invaso Levane;

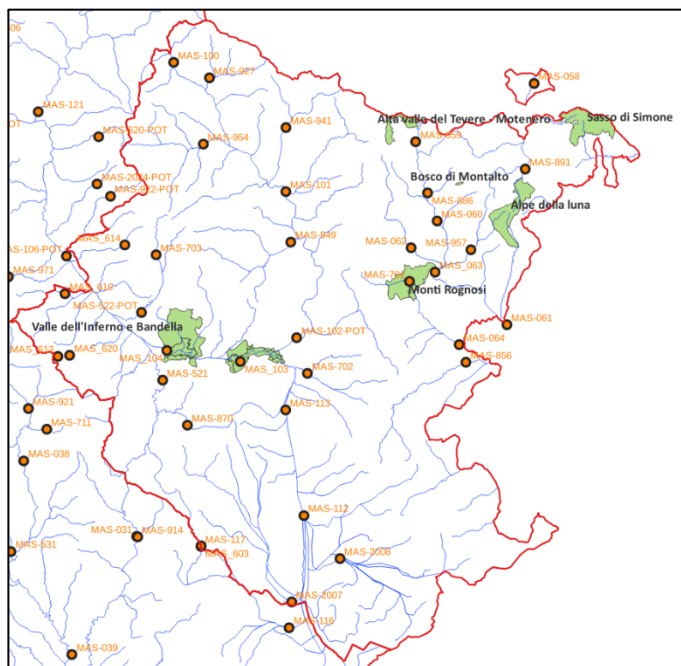


Figura 3: riserve naturali regionali della Provincia di Arezzo, reticolo idrografico principale, punti della Rete di monitoraggio MAS

- MAS-701 Torrente Sovara monte.

Per il Fiume Arno che attraversa le riserve Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte Buriano e Penna e che in quel tratto non ha punti di monitoraggio, anche per questioni di guadabilità, si può prendere a riferimento con buona approssimazione il punto MAS-102 Arno aretino, sebbene a monte delle due riserve. Il Fiume Arno nella stazione MAS-102 ubicata ad Arezzo in Località Castelluccio è stato monitorato nel 2024. I dati provvisori restituiscono uno stato ecologico “Sufficiente”, mentre i dati 2023 per gli inquinanti restituiscono uno stato chimico “Buono”.

Il Canale Maestro della Chiana, che attraversa la Riserva Naturale “Ponte a Buriano e Penna”, è oggetto di monitoraggio biologico nel punto MAS-113, collocato fino al 2023 nei pressi dello stabilimento ex Cerace in località Quarata, a circa 7,5 km a monte del punto di confluenza della Chiana in Arno situato all'interno della Riserva. Qui i dati di monitoraggio biologico più recenti a disposizione sono quelli del 2020 che restituiscono uno stato ecologico “Scarso”. Lo stato chimico nel 2023 era “Non Buono”.

Il MAS-702 Torrente Sovara monte è un punto di monitoraggio introdotto con la modifica alla Rete MAS approvata con D.G.R. n. 1589 del 23/12/2024. Si è reso necessario introdurre un punto di monitoraggio aggiuntivo sul Torrente Sovara proprio perché la stazione di valle (MAS-064) non è rappresentativa di tutta l'asta fluviale, che nella porzione di monte presenta caratteristiche di maggior pregio rispetto alla porzione di valle su cui insistono pressioni riconducibili essenzialmente all'attività agricola intensiva. I primi dati saranno a disposizione a partire dal 2026.

In attesa della revisione della Rete MAS anche per le acque lacustri, i dati più recenti relativi al monitoraggio per gli invasi di Levane MAS-104 e La Penna MAS-103 sono quelli relativi al 2022 e mostrano uno stato chimico “Buono” e uno stato trofico “Sufficiente”.

Conclusivamente si osserva che:

- per le acque superficiali dai dati a disposizione di ARPAT si conferma come situazione da attenzionare quella relativa al Fiume Arno, al Canale Maestro della Chiana e ai due invasi di Levane e La Penna ricadenti nelle due Riserve Naturali Regionali “Valle dell’inferno e Bandella” e “Ponte a Buriano e Penna”. La Riserva “Valle dell’Inferno e Bandella” peraltro mostra parziale sovrapposizione con una zona vulnerabile ai nitrati individuata dal Piano di Tutela delle Acque;
- allo stato attuale per il Fiume Arno si può ritenere sufficiente l’attività di monitoraggio effettuata da ARPAT in Località Castelluccio (MAS-102 Arno aretino) ove insiste anche la centralina per la determinazione in continuo dell’ossigeno disciolto, della percentuale di saturazione di ossigeno, della temperatura, della conducibilità, del pH, del potenziale redox e della torbidità;
- per gli invasi di Levane e La Penna si conferma la necessità di mantenere il monitoraggio dei parametri ecologici oltre che chimici. La rete di monitoraggio di laghi e invasi è attualmente in attesa di revisione da parte della Regione Toscana;
- per il Canale Maestro della Chiana si conferma la necessità mantenere le informazioni relative allo stato ecologico, nonostante le difficoltà di accesso;
- si concorda sulla necessità di una gestione non invasiva della vegetazione riparia. Un taglio indiscriminato della vegetazione riparia, anche se nel breve periodo può limitare il rischio idraulico, nel lungo periodo diventa elemento di pressione sui corpi idrici e contribuisce a impoverire e a rendere più artificiale l’*habitat* fluviale.